

Comune di Firenze
Assessorato al Terzo Settore Accoglienza Integrazione
Direzione Sicurezza Sociale
Consiglio Territoriale per l'Immigrazione - Firenze

Immigrazione

La normativa

Luigi Mughini / Anna Zucconi

(Guida ragionata al D.P.R 18/10/2004, n. 334, concernente "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31/8/99, n. 394, in materia di Immigrazione", ai sensi dell'art. 34, c.1, della L. 189/02)

Edizioni Comune Network

Indice

Legenda	pag. 7
Diritti e doveri dello straniero	pag. 9
Visto d'ingresso	pag. 9
Permesso di soggiorno	pag. 10
Contratto di soggiorno	pag. 14
Residenza	pag. 14
Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro	pag. 15
Carta di soggiorno	pag. 15
Respingimento, trattenimento ed espulsione	pag. 16
Permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale	pag. 20
Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali	pag. 21
Lavoro	pag. 21
Diritto all'unità familiare	pag. 30
Assistenza sanitaria	pag. 34
Istruzione	pag. 36
Accesso all'abitazione	pag. 41
Assistenza sociale	pag. 41
Discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi	pag. 41

Pubblicazione promossa dall'Assessorato al Terzo Settore, Accoglienza, Integrazione in collaborazione con il Consiglio Territoriale per l'Immigrazione - Firenze

Testi: Avv. Luigi Mughini, Associazione Progetto Arcobaleno Onlus
Anna Zucconi, Caritas Diocesana di Firenze

Coordinamento: Giuseppina Bonanni, Ufficio Immigrati, Direzione Sicurezza Sociale, Via Verdi 24, Firenze,
tel. 055 2769791, e-mail immigr@comune.fi.it

Organizzazione editoriale: Comune Network

Traduzioni: Cooperativa srl Mondo Unico

Grafica e impaginazione: Homographicus

Stampa: IT.COMM.

ISBN 88-89608-04-8

Le schede tematiche facilitate sono disponibili nelle seguenti lingue: albanese, arabo, cinese, inglese, rumeno, russo, somalo, spagnolo.

Tutti i testi sono alle pagine www.comune.firenze.it/servizi_publici/stranieri/immigra.htm

Schede facilitate per argomento

Carta di soggiorno	pag. 44
Ricongiungimento familiare, visto per familiare al seguito e permesso per motivi familiari	pag. 47
Lavoro subordinato	pag. 51
Lavoro stagionale	pag. 56
Lavoro autonomo	pag. 59
Indirizzi utili	pag. 62

Prefazione

Questa guida è una nuova tappa della collaborazione tra il Comune di Firenze e la Prefettura di Firenze, nel cui ambito è istituito il Consiglio Territoriale per l'Immigrazione e prosegue quel coordinamento e quell'interoperabilità tra gli Enti che, grazie al Progetto P.A.E.S.I., ha portato, tra l'altro, al miglioramento dell'informazione e del servizio all'utenza.

Uno strumento di lavoro che intende facilitare l'accesso ad operatori e cittadini, italiani e stranieri, alle norme sull'immigrazione, che, in questi ultimi anni, sono state sottoposte a numerose e importanti modifiche, anche a seguito di pronunce della Corte Costituzionale.

Le modifiche al Testo Unico n. 286/1998, apportate dalla Legge Bossi Fini, n.189/2002, e il recentissimo Regolamento di attuazione approvato con DPR 334 del 18 ottobre 2004 che, tra l'altro, ha istituito lo Sportello Unico per l'Immigrazione, introducendo significative differenze per le procedure riguardanti il lavoro e il ricongiungimento familiare, rendono necessaria la predisposizione di strumenti informativi agili e di facile consultazione.

Siamo consapevoli che ogni lavoro a stampa, soprattutto in questo settore, evidenzia un punto critico: la sua veloce "vetustà" alla quale porremo rimedio con la disponibilità in Rete, entro l'anno, di molte nuove pagine informative, create dal Progetto P.A.E.S.I. Siamo anche certi che facilitare l'accesso ai più, rappresenti comunque un passo importante per la diffusione della conoscenza e la tutela dei diritti.

*L'Assessore al Terzo Settore
Accoglienza Integrazione
Lucia De Siervo*

*Il Prefetto di Firenze
Gian Valerio Lombardi*

Legenda

ASL	Azienda Sanitaria Locale
CCIAA	Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
CCNL	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
CONI	Comitato Olimpico Nazionale Italiano
CPC	Codice di Procedura Civile
CPP	Codice di Procedura Penale
D.Lgs.	Decreto Legislativo
DM	Decreto Ministeriale
DPCM	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
DPL	Direzione Provinciale del Lavoro
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
MIUR	Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
U.T.G.	Ufficio Territoriale del Governo
Reg.	Regolamento d'attuazione al Testo Unico
Siast	Servizio Integrato Assistenza Sociale Territoriale
SSN	Servizio Sanitario Nazionale
STP	Straniero temporaneamente presente
SUI	Sportello Unico per l'Immigrazione
T.U.	Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
TAR	Tribunale Amministrativo Regionale
URP	Ufficio Relazioni con il Pubblico

1) DIRITTI E DOVERI DELLO STRANIERO (T.U. art. 2)

Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato, sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia ed il Testo Unico dispongano diversamente.

2) VISTO D'INGRESSO (T.U. art 4 - Reg. 5, 6 e 7)

a) Dove si richiede?

Il visto d'ingresso si richiede alle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel paese d'appartenenza, o territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero. Gli uffici di polizia di frontiera italiani possono essere autorizzati a rilasciare visti d'ingresso (per un periodo massimo di 10 giorni) o di transito (per un periodo massimo di 5 giorni), per casi di assoluta necessità.

Nota: con il rilascio del visto d'ingresso, le autorità diplomatiche o consolari italiane devono consegnare all'interessato una comunicazione scritta in lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile, in inglese, francese, spagnolo o arabo, che illustri i diritti ed i doveri dello straniero relativi all'ingresso ed al soggiorno in Italia nonché l'obbligo di presentarsi, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, alla Questura o, se il visto rilasciato è per ricongiungimento familiare o lavoro, allo Sportello Unico per l'Immigrazione per la richiesta del permesso di soggiorno. In caso di rifiuto del rilascio del visto, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico, il diniego non deve essere motivato salvo quando riguarda le domande di visto presentate per lavoro subordinato, lavoro stagionale, lavoro autonomo, ricongiungimenti familiari, familiare al seguito, cure mediche e studio.

b) Quale documentazione è necessaria per tutti i tipi di richiesta?

Alla domanda lo straniero deve allegare:

- il passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente;
- la documentazione concernente la finalità del viaggio (lavoro, ricongiungimento, salute, ...);
- l'indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati;
- la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno (definiti dal Ministero dell'Interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione, predisposto ogni tre anni) e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza;
- le condizioni di alloggio.

Per i visti relativi ai familiari al seguito, si applica la medesima procedura prevista per quelli per ricongiungimento familiare, anche se, ai fini della richiesta del nullaosta, lo straniero può avvalersi di un procuratore speciale (**vedi la scheda "Ricongiungimento familiare, visto per familiare al seguito e permesso per motivi familiari"**).

L'Autorità consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della suddetta documentazione, salvo che gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente. Tutta la documentazione estera, indipendentemente dal Paese di provenienza, a seguito delle verifiche ritenute necessarie, dovrà essere "validata" - con l'apposizione di un apposito timbro - dalla rappresentanza diplomatico-consolare. Diversamente, la stessa non può essere presa in considerazione ai fini del rilascio del nullaosta¹.

Il visto è rilasciato entro 90 giorni dalla data della richiesta.

2.1) USCITA DAL TERRITORIO DELLO STATO E REINGRESSO (Reg. art. 8)

Lo straniero che lascia il territorio dello Stato per recarsi in uno Stato non appartenente allo spazio della libera circolazione (Stati Schengen) è tenuto a sottoporsi ai controlli di polizia di frontiera. Il personale addetto ai controlli di frontiera deve apporre il timbro di uscita sul passaporto. Lo straniero, regolarmente soggiornante, uscito dall'Italia, quando intende rien-

¹ Ministero dell'Interno, Circolare del 13.06.2005

10 trare deve esibire il passaporto, o documento equivalente, e il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno in corso di validità al controllo di frontiera.

Se il permesso di soggiorno è scaduto?

Se il permesso di soggiorno è scaduto da non più di 60 giorni, e lo straniero ne ha richiesto il rinnovo nel rispetto dei termini, deve munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di provenienza, presentando il documento scaduto. Il termine di 60 giorni non si applica nei confronti dello straniero che si è allontanato dall'Italia per adempiere agli obblighi militari e si estende fino a sei mesi in caso di sussistenza di comprovati gravi motivi di salute dello straniero, dei suoi parenti di 1° grado o del coniuge, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per il rinnovo del permesso di soggiorno.

Se permesso di soggiorno o carta di soggiorno sono state smarrite o rubate?

Lo straniero è tenuto a richiedere il visto di reingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, unendo copia della denuncia di furto o di smarrimento. Il visto di reingresso è rilasciato previa verifica dell'esistenza del provvedimento del Questore concernente il soggiorno.

3) PERMESSO DI SOGGIORNO²

(T.U. art. 5 - Reg. art. 9, 10, 11, 12 e 13)

a) Dove si richiede ?

La richiesta del permesso di soggiorno deve essere presentata, entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, al Questore della provincia nella quale lo straniero intende stabilirsi, ovvero allo Sportello Unico in caso di ricongiungimento familiare ed in caso d'ingresso per lavoro subordinato (anche stagionale), mediante scheda conforme al modello predisposto dal Ministero dell'Interno, sottoscritta dal richiedente.

Alla domanda lo straniero deve allegare, oltre alle 4 fotografie ed alla marca da bollo:

- passaporto o altro documento di viaggio riconosciuto equivalente, nel quale sia stato apposto, se richiesto, il visto d'ingresso e foto

copia dello stesso documento (è importante la pagina con eventuale visto della rappresentanza consolare)

- la documentazione, attestante la disponibilità dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di famiglia e di lavoro

Lo straniero al momento della richiesta, o del rinnovo, del permesso di soggiorno, è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

L'ufficio trattiene copia della documentazione presentata e può richiedere l'esibizione della documentazione o di altri elementi occorrenti per comprovare:

- l'esigenza del soggiorno, per il tempo richiesto;
- la disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti, commisurati ai motivi ed alla durata del soggiorno, rapportati al numero delle persone a carico;
- la disponibilità di altre risorse o dell'alloggio, nei casi in cui tale documentazione sia requisito per il rilascio del permesso di soggiorno.

La suddetta documentazione non è richiesta ai richiedenti asilo, agli stranieri ammessi al soggiorno per motivi di protezione sociale, a coloro che rientrano in progetti di protezione temporanea per rilevanti esigenze umanitarie (conflitti, disastri naturali, ecc.) e ai richiedenti la cittadinanza italiana o lo stato di apolide.

b) Ci sono casi particolari di richiesta di permesso di soggiorno? (Reg. art. 10)

Sì, e precisamente:

- per gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 30 giorni, l'esemplare della scheda rilasciata per ricevuta sostituisce il permesso di soggiorno per i 30 giorni successivi alla data d'ingresso nel territorio nazionale;
- in caso di soggiorno per turismo di durata non superiore a 30 giorni, gli stranieri appartenenti a Paesi in regime di esenzione di visto turistico possono richiedere il permesso di soggiorno al momento dell'ingresso nel

territorio nazionale alla frontiera, attraverso la compilazione e la sottoscrizione di un apposito modulo. La ricevuta rilasciata dall'ufficio di polizia equivale al permesso di soggiorno per i 30 giorni successivi alla data di ingresso nel territorio nazionale;

- quando si tratta di soggiorno per turismo, di durata non superiore a 30 giorni, di gruppi guidati, la richiesta del permesso di soggiorno può essere effettuata dal capo gruppo. In questi casi, la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno, munita del timbro dell'ufficio con data e sigla dell'operatore addetto alla ricezione, rilasciata nel numero di esemplari occorrenti, equivale al permesso di soggiorno collettivo per i 30 giorni successivi alla data d'ingresso nel territorio nazionale, risultante dall'apposito timbro, munito di data, apposto sul passaporto o altro documento equipollente all'atto del controllo di frontiera;
- per soggiorni di durata non superiore a 90 giorni di gruppi di minori stranieri partecipanti a progetti di accoglienza a carattere umanitario promossi anche dalle regioni e da enti pubblici locali, per i quali sia stato rilasciato il nullaosta da parte del Comitato per i minori stranieri, la richiesta di soggiorno per i minori può essere presentata dal legale rappresentante dell'ente proponente alla Questura competente mediante esibizione del passaporto degli interessati;
- per soggiorni da trascorrersi presso convenienze civili o religiose, presso ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di soggiorno può essere presentata dall'esercente della struttura ricettiva o da chi presiede la casa, l'ospedale, l'istituto o la comunità in cui lo straniero è ospitato.

Gli stranieri che soggiornano in Italia per un periodo non superiore a 30 giorni sono esentati dall'obbligo di comunicare alla Questura competente per il territorio, entro i 15 giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.

Lo straniero munito del permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dall'autorità di uno Stato appartenente alla UE, valido per il soggiorno in Italia, è tenuto a dichiarare la sua

presenza al Questore della provincia in cui si trova entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso nel territorio dello Stato. Allo stesso è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica una sanzione amministrativa. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato, può essere disposta l'espulsione amministrativa.

c) Quale può essere la durata del permesso di soggiorno? (T.U. art. 5)

La durata del permesso di soggiorno, non rilasciato per motivi di lavoro, è quella prevista dal visto d'ingresso e non può comunque essere:

- superiore a tre mesi per visite, affari e turismo (vale anche per i permessi di soggiorno per turismo rilasciati dai Paesi Schengen);
- superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso di studio o di formazione debitamente certificati. E' rinnovabile però nel caso di corsi pluriennali.

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato a seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro e la sua durata coincide con quella del contratto di soggiorno, e comunque non può superare:

- la durata complessiva di nove mesi, in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale;
- la durata di un anno, in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- la durata di due anni, in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per lavoro autonomo;
- la durata di due anni nei casi di ricongiungimento familiare.

d) In quali altri casi può essere rilasciato il permesso di soggiorno? (T.U. art. 19, 31 e 32 - Reg. art. 11, 28 e 38-bis)

Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale, può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso triennale, a tale titolo, con l'indicazione del periodo di validità per ciascun anno. Il suddetto permesso di soggiorno è immediatamente revocato se lo straniero non si presenta all'ufficio di frontiera esterna al termine della validità annuale e alla data prevista dal visto d'ingresso per il

² Su richiesta di parere formulato dall'Automobile Club d'Italia, il Ministero dell'Interno - Dip. della Pubblica Sicurezza con Circ. n. 399/M352 del 7.07.04 ha chiarito che: "al permesso di soggiorno non può essere attribuito valore di documento di riconoscimento, trattandosi esclusivamente di una autorizzazione a risiedere regolarmente nel nostro Paese".

rientro nel territorio nazionale.

Per richiesta di asilo, asilo e per emigrazione in un altro Paese il permesso di soggiorno avrà la durata della procedura occorrente.

Per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, allo straniero già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, viene rilasciato un permesso di soggiorno della durata del procedimento di concessione o di riconoscimento.

Per motivi di giustizia, su richiesta dell'Autorità giudiziaria, per la durata massima di tre mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per uno dei reati di cui all'articolo 380 del CPP, nonché per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

Per motivi umanitari:

- se lo straniero non può essere espulso perché ricorrono seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano;
- se nello Stato verso il quale viene espulso o respinto, lo straniero rischia di essere perseguitato per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali;
- se, una volta espulso o respinto, lo straniero rischia di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

In questi tre casi la Questura rilascia il permesso di soggiorno per motivi umanitari previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, o previa acquisizione dall'interessato di documentazione riguardante i motivi della richiesta relativi ad oggettive e gravi situazioni personali che non consentono l'allontanamento dello straniero dal territorio nazionale:

- se viene autorizzato il soggiorno in Italia per motivi di protezione sociale (vedi scheda facilitata "Protezione sociale")

Per residenza elettiva a favore dello straniero titolare di una pensione percepita in Italia.

Per cure mediche a favore del genitore di minore autorizzato all'ingresso o alla permanenza in Italia dal Tribunale per i Minorenni per motivi connessi allo sviluppo psicofisico del minore.

Per integrazione del minore, nei confronti dei minori non accompagnati inseriti in progetti di integrazione sociale e civile, previo parere del Comitato per i minori stranieri.

Per minore età, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente soggiornanti in Italia. In caso di minore non accompagnato, rintracciato sul territorio e segnalato al Comitato per i minori stranieri, il permesso di soggiorno per minore età è rilasciato a seguito della segnalazione al Comitato medesimo ed è valido per tutto il periodo necessario per l'espletamento delle indagini sui familiari nei Paesi di origine. Se si tratta di minore abbandonato, è immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti di competenza.

Per poter ritirare il permesso di soggiorno deve essere presentata alla Questura la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria (iscrizione al SSN o polizza assicurativa valida sul territorio nazionale).

e) Rinnovo del permesso di soggiorno (T.U. art. 5 – Reg. art. 13)

Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto al Questore della provincia in cui lo straniero dimora:

- 90 giorni prima della scadenza, nel caso di permesso di soggiorno per lavoro con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- 60 giorni prima della scadenza, nel caso di permesso di soggiorno per lavoro con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- 30 giorni prima della scadenza nei restanti casi.

Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, nonché alla consegna di autocertificazione del datore di lavoro attestante che la sistemazione alloggiativa del lavoratore indicata nel contratto è conforme ai parametri minimi previsti

dalla legge regionale per gli alloggi di ERP.

Ai fini del rinnovo, la Questura può richiedere documentazione comprovante la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico. Tale documentazione può essere accertata d'ufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dall'interessato con la richiesta di rinnovo.

La perdita del posto di lavoro, anche per dimissioni, non costituisce comunque motivo per privare il lavoratore, e i suoi familiari legalmente residenti, del permesso di soggiorno. Lo straniero può, infatti, essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore a sei mesi. Il permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi Schengen, ovvero rilasciato in esenzione di visto, per i soli motivi di turismo non può essere rinnovato o prorogato oltre la durata di novanta giorni, a meno che non ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali. Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero abbia interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre 6 mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi.

f) In caso di rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno? (T.U. art. 5 – Reg. art. 12)

In questo caso, la Questura avvisa l'interessato che, sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per l'applicazione dell'espulsione. Allo straniero è concesso un periodo di 15 giorni per presentarsi al posto di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente l'Italia, con l'avvertenza che, altrimenti, si procederà all'emissione del provvedimento di espulsione. Anche fuori dei casi d'espulsione, quando occorra rimpatriare lo straniero, il Prefetto avverte il console dello Stato d'appartenenza per gli eventuali provvedimenti di competenza e può disporre il rimpatrio, munendolo di foglio di via obbligatorio, o concedergli un termine non superiore a dieci giorni per presentarsi al posto di polizia di frontiera specificatamente indicato e lasciare l'Italia.

g) Come e dove si presenta il ricorso contro il rifiuto?

Il ricorso deve essere presentato da un avvocato entro 60 giorni al TAR del luogo in cui lo straniero ha eletto domicilio.

h) Quali sono le attività consentite dai singoli permessi di soggiorno?

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o autonomo e per motivi familiari, può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica, per il periodo di validità del permesso.

Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato (non stagionale) consente l'esercizio di lavoro autonomo, sempre che sussistano i requisiti o le condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio di attività lavorativa in forma autonoma, nonché l'esercizio di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di cooperative.

Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato, previo inserimento nell'elenco anagrafico o, se il rapporto è in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione Provinciale del Lavoro.

Il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore, per motivi umanitari e per integrazione minore consente l'esercizio del lavoro subordinato, nei limiti di età - minimi e massimi - previsti dalla legge, e del lavoro autonomo, quando sussistono i requisiti per svolgere l'attività prescelta.

Il permesso di soggiorno per studio o formazione consente l'esercizio di attività lavorative subordinate per un periodo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per 52 settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore.

Il permesso per motivi di turismo non consente di svolgere attività lavorativa

Con il rinnovo è rilasciato un permesso di soggiorno per l'attività effettivamente svolta.

i) Il permesso di soggiorno può essere convertito? (T.U. art. 5, 6 – Reg. art. 14)

Il permesso di soggiorno per studio o formazione, salvo che sia diversamente stabilito da accordi internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero è ammesso a frequentare tali corsi in Italia, può es-

sere convertito, anche prima della scadenza e previa stipula del contratto di soggiorno per lavoro, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, ovvero, previo rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per svolgere attività autonome, in permesso di soggiorno per lavoro autonomo (sempre solo nei limiti delle quote fissate annualmente). La possibilità di conversione è prevista anche per gli stranieri ammessi a frequentare corsi di formazione o a svolgere tirocini formativi in Italia: in questi casi la conversione è possibile soltanto dopo la conclusione del corso di formazione frequentato o del tirocinio svolto.

Al compimento della maggiore età, allo straniero già iscritto nel permesso o nella carta di soggiorno del/i genitore/i, o comunque titolare di un autonomo permesso di soggiorno dal compimento dei 14 anni, e ai minori comunque affidati, o oggetto di tutela, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Anche ai minori stranieri non accompagnati, al compimento della maggiore età, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo (sempre che non sia intervenuto un provvedimento di rimpatrio assistito da parte del Comitato per i minori stranieri), se sono stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato, autonomo e per motivi di famiglia può essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva.

Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento d'identificazione, o il permesso o la carta di soggiorno, è punito con l'arresto fino a 6 mesi e l'ammenda fino a 413,16 Euro.

4) CONTRATTO DI SOGGIORNO (T.U. art. 5-bis – Reg. art. 8-bis)

1. Che cosa deve contenere il contratto di soggiorno ?

Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato fra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un lavoratore straniero, costituisce titolo valido per il rilascio del permesso di soggiorno, solo se contiene:

- la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore, che rientri nei parametri minimi i previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

Nel caso di richiesta di nullaosta all'ingresso di lavoratore straniero residente all'estero, il datore di lavoro, al momento della richiesta di assunzione, deve garantire con un'apposita dichiarazione, inserita nella richiesta, nonché nella proposta di contratto di soggiorno, i suddetti requisiti .

La documentazione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato è esibita dal lavoratore al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno.

2. Dove deve essere firmato il contratto di soggiorno ?

Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa.

5) RESIDENZA (T.U. art. 6 – Reg. art. 15)

a) Dove ci s'iscrive?

L'iscrizione anagrafica viene effettuata:

- per nascita, nell'anagrafe del comune di residenza dei genitori o nel comune dove è iscritta la madre, qualora i genitori siano iscritti in anagrafi diverse;
- quando i genitori sono ignoti, nell'anagrafe

dove è iscritta la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato;

- per esistenza giudizialmente dichiarata;
- per trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero dichiarato dall'interessato, tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora, nonché per mancata iscrizione nell'anagrafe di alcun comune.

Gli stranieri iscritti all'anagrafe sono tenuti a rinnovare la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno.

Le iscrizioni, variazioni o cancellazioni anagrafiche sono comunicate d'ufficio alla Questura competente per territorio. Le eventuali variazioni di domicilio devono essere comunicate dallo straniero alla Questura competente per territorio entro 15 giorni.

Per ulteriori informazioni riguardo all'iscrizione anagrafica, alla cancellazione ed al cambio di residenza, **vedi la scheda "Iscrizione anagrafica e obblighi dell'ospitante"**.

6) OBBLIGHI DELL'OSPITANTE E DEL DATORE DI LAVORO (T.U. art. 7)

Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio o ospita uno straniero, o apolide, anche se parente o affine, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze, o cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. La comunicazione comprende gli estremi del passaporto o del documento di identificazione dello straniero o apolide. Le violazioni delle presenti disposizioni sono soggette a sanzione amministrativa.

7) CARTA DI SOGGIORNO (T.U. art. 9 – Reg. art. 16 e 17)

a) Che cosa è la carta di soggiorno?

La carta di soggiorno è un documento che autorizza lo straniero alla regolare permanenza sul territorio italiano a tempo indeterminato.

b) Chi ne ha diritto?

Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno 6 anni, titolare di un permesso

di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi.

Per i requisiti e la documentazione da allegare, **vedi la scheda "Carta di soggiorno"**.

c) E per i familiari?

La carta di soggiorno può essere richiesta per il coniuge e per i figli minori degli anni 18 conviventi.

In questi casi le indicazioni e la documentazione appena elencata, devono riguardare anche gli stessi (**vedi la scheda "Carta di Soggiorno"**).

I requisiti del reddito e della disponibilità di un alloggio idoneo non sono necessari se lo straniero è coniuge o figlio minore o genitore convivente di un cittadino italiano o di un cittadino di uno Stato della UE residente in Italia e se è stato fatto il ricongiungimento familiare con un cittadino italiano o con un cittadino di uno Stato della UE ovvero con uno straniero titolare della carta di soggiorno.

Se la carta di soggiorno è richiesta da coniuge straniero, o genitore straniero convivente con cittadino italiano o con cittadino di uno Stato della UE residente in Italia, bisogna indicare anche le generalità del coniuge italiano o del figlio del cittadino italiano convivente.

Per lo straniero che sia figlio minore convivente, la carta di soggiorno è richiesta da chi esercita la potestà sul minore. Le 4 fotografie vanno allegate per ogni familiare straniero inserito nella carta di soggiorno.

d) Rilascio della carta di soggiorno

La Questura rilascia una ricevuta, indicando il giorno in cui la carta potrà essere ritirata. La ricevuta non sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno, che è rilasciata comunque entro 90 giorni dalla richiesta, previo accertamento delle condizioni richieste (fra le quali: assenza di procedimenti penali in corso e assenza di condanne).

e) E se viene negata o revocata?

Lo straniero può presentare ricorso al TAR competente entro 60 giorni. L'espulsione dello straniero titolare di carta di soggiorno può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico.

La revoca o il rifiuto della carta di soggiorno sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventua-

16 li modalità di impugnazione. Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile o, se ciò non è possibile, in inglese, francese o spagnolo, secondo la preferenza indicata dall'interessato.

f) Validità della carta di soggiorno

La carta di soggiorno costituisce **documento di identificazione personale** per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è effettuato a richiesta dell'interessato, corredata di nuove fotografie.

Vantaggi della carta di soggiorno

Lo straniero può fare ingresso in Italia in esenzione di visto, svolgere ogni attività lecita, salvo quelle che la legge gli vieta espressamente o comunque riserva solo al cittadino italiano, accedere ai servizi e alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento dell'ente locale.

8) RESPINGIMENTO, TRATTENIMENTO ED ESPULSIONE (T.U. art. 10, 11, 12, 13, 13-bis, 14, 15, 16, 17 e 19 – Reg. art. 3, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 28)

8.1) RESPINGIMENTO (T.U. art. 10)

La polizia di frontiera dispone il respingimento degli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti: documenti validi, visto d'ingresso, documentazione idonea al fine di provare lo scopo del soggiorno e l'effettiva disponibilità dei mezzi di sussistenza, per il proprio mantenimento, durante il medesimo.

Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è disposto anche nei confronti degli stranieri che entrano nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e sono fermati all'ingresso o subito dopo

che, sprovvisti dei requisiti per l'ingresso in Italia, siano stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso. Il respingimento non viene effettuato se lo straniero chiede asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato o se vi sono i requisiti per l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari. I respingimenti sono registrati dall'autorità di pubblica sicurezza.

8.2) DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE (T.U. art. 12)

Le disposizioni contro le immigrazioni clandestine sanciscono che chiunque compia attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri in Italia, o in altri Stati, in violazione alla normativa sull'immigrazione, a scopo di trarre profitto anche indiretto, è punito con la reclusione e con una multa. Sono previste aggravanti se:

- il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.

Non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato.

8.3) ESPULSIONE³ (T.U. art. 13, 13-bis – Reg. art. 18 e 19)

a) Che cosa è l'espulsione?

L'espulsione amministrativa consiste nell'ordine emesso dalla pubblica amministrazione, nei confronti dello straniero, a lasciare l'Italia. L'espulsione può anche essere disposta dal giudice nell'ambito di un procedimento penale.

Fatta eccezione per i casi in cui non può disporsi l'espulsione o il respingimento⁴, lo straniero espulso è rinvio allo Stato di appartenenza, ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza.

b) Quando si viene espulsi⁵?

Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, il Ministero dell'Interno può disporre l'espulsione dello straniero anche non residente nel territorio dello Stato.

L'espulsione è disposta dal Prefetto:

- quando lo straniero è entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto;
- quando lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver richiesto il permesso di soggiorno entro gli 8 giorni previsti (salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore);
- se il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato, o se è scaduto da più di 60 giorni e non è stato chiesto il rinnovo;
- quando lo straniero è soggetto, definito dalla legge, socialmente pericoloso, in quanto dedito a traffici delittuosi, o perchè vive con proventi di attività delittuose, o perchè indiziato per reati di associazione a delinquere di stampo mafioso ed associazioni analoghe.

Il provvedimento d'espulsione è immediatamente esecutivo. L'esecutività è sospesa fino alla decisione sulla convalida da parte del Giudice di Pace.

Il provvedimento è comunicato allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalità d'impugnazione.

Se lo straniero non comprende l'italiano, il provvedimento deve essere accompagnato da una sintesi del suo contenuto nella lingua a lui comprensibile e, se ciò non fosse possibile, in inglese, francese o spagnolo, secondo la preferenza indicata dall'interessato.

Nel caso che lo straniero da espellere sia sottoposto a procedimento penale, il Questore richiede il nullaosta all'espulsione all'autorità giudiziaria, che può negarlo solo in presenza di inderogabili esigenze processuali. Il nullaosta si intende concesso qualora l'autorità giudiziaria non provveda entro 15 giorni dalla richiesta (silenzio assenso).

L'espulsione è sempre eseguita con accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubbli-

ca. Quando lo straniero si è trattenuto oltre 60 giorni dopo la scadenza del permesso di soggiorno in Italia, e non ne ha chiesto il rinnovo, l'espulsione contiene l'intimazione a lasciare l'Italia entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento. Anche in questo caso, però, il Questore può disporre l'accompagnamento immediato dello straniero se il Prefetto, nel decreto di espulsione, rileva il concreto pericolo che lo stesso si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

c) Che cosa è la convalida dell'espulsione?

Nel caso di accompagnamento alla frontiera, il Questore comunica il provvedimento entro 48 ore al Giudice di Pace territorialmente competente per la convalida, che deve avvenire con decreto motivato entro le 48 ore successive. L'esecuzione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio, con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del Questore perde ogni effetto.

d) Come e dove si presenta il ricorso contro l'espulsione?

Il ricorso deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al Giudice di Pace del luogo in cui ha sede l'autorità che ha disposto l'espulsione. Se è disposto il trattenimento nel centro di permanenza temporanea, il ricorso si presenta al Giudice di Pace competente per la convalida di tale misura. Il ricorso contro il provvedimento di espulsione, sempre avanti al Giudice di Pace, non sospende l'esecuzione dopo la convalida positiva. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente, ed è presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. La sottoscrizione del ricorso, da parte della persona interessata, è autenticata dai funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari che provve-

³ L'espulsione non si applica ai familiari dei cittadini della UE che hanno esercitato il proprio diritto alla libera circolazione. Per familiari di cittadini della UE si intendono il coniuge, i discendenti diretti o quelli del coniuge di età inferiore ai 21 anni o a carico, gli ascendenti diretti a carico del cittadino o del coniuge (D. Lgs. 10.01.05 n. 12, G.U. 16.02.05)

⁴ Vedi capitolo 8.3 – paragrafo e)

⁵ La legge n.155 del 31 luglio 2005 (G.U. n.177, 1.08.2005), recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, introduce nuove norme, anche in deroga alle disposizioni del D. Lgs. 286/1998 e successive modifiche, in materia di espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo.

18 dono a certificarne l'autenticità e ne curano l'inoltro all'ufficio del Giudice di Pace competente.

Lo straniero è ammesso all'assistenza legale da parte di un patrocinatore legale di fiducia munito di procura speciale rilasciata avanti all'autorità consolare. È ammesso anche al gratuito patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, è assistito da un difensore designato dal giudice, nonché se necessario, da un interprete.

Il Giudice interessato accoglie o rigetta il ricorso decidendo con unico provvedimento entro venti giorni dalla data di deposito dello stesso. Contro la decisione del Giudice di Pace non può essere proposto appello e si può ricorrere solo per Cassazione.

Lo straniero espulso non può fare ritorno sul territorio nazionale per 10 anni senza la speciale autorizzazione del Ministero dell'Interno: in caso di trasgressione è punito con la reclusione da 1 a 4 anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. Allo straniero che, già denunciato per reingresso senza autorizzazione, rientri nuovamente nel territorio nazionale, si applica la pena della reclusione da 1 a 5 anni.

Il Prefetto, nel decreto d'espulsione, tenuto conto della complessiva condotta dello straniero nel periodo di permanenza in Italia, può indicare un periodo più breve di 10 anni, ma non inferiore a 5 anni. Contro il decreto di espulsione emanato dal Ministro dell'Interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato è ammesso ricorso al TAR del Lazio, sede di Roma.

Il divieto di rientro nel territorio dello Stato, nei confronti delle persone espulse, opera a decorrere dalla data di esecuzione dell'espulsione, attestata dal timbro d'uscita dall'Italia, ovvero da ogni altro documento comprovante l'assenza dello straniero dal territorio dello Stato.

Decorso il termine del divieto d'ingresso, lo straniero deve produrre idonea documentazione comprovante l'assenza dall'Italia presso la rappresentanza diplomatica italiana del Paese di appartenenza o di stabile residenza, che provvede, verificata l'identità del richiedente, all'inoltro al Ministero dell'Interno.

La richiesta d'autorizzazione speciale al rientro in Italia, è presentata dal cittadino straniero espulso alla rappresentanza diplomatica italiana

dello Stato di appartenenza o di stabile residenza, che provvede all'inoltro della stessa al Ministero dell'Interno, previa verifica dell'identità e autentica della firma del richiedente nonché acquisizione della documentazione attinente alla motivazione per la quale si chiede il rientro. La rappresentanza diplomatica italiana competente provvede a notificare all'interessato il provvedimento del Ministero dell'Interno.

e) Chi non può essere espulso?

- i minori di età, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi. Se si tratta di minore abbandonato è immediatamente avvisato il Tribunale per i Minorenni per i provvedimenti di competenza. Il minore di 14 anni viene iscritto nel permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario regolarmente soggiornante in Italia. Al minore viene comunque rilasciato un permesso di soggiorno per minore età;
- gli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge di nazionalità italiana, ai quali viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari;
- le donne in stato di gravidanza e/o nei 6 mesi successivi alla nascita del figlio, alle quali viene rilasciato un permesso di soggiorno per cure mediche. Lo stesso tipo di permesso di soggiorno viene rilasciato anche al padre del nascituro, fino al sesto mese d'età del figlio;
- gli stranieri per i quali sono previste misure di protezione temporanea per motivi umanitari, salvo che possa disporsi l'allontanamento in uno Stato che provveda ad accordare una protezione analoga contro le persecuzioni. A loro viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- gli stranieri in possesso di carta di soggiorno, salvo l'espulsione sia disposta per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale o salvo il soggetto sia definito dalla legge socialmente pericoloso, in quanto dedito a traffici delittuosi, o perché vive con proventi di attività delittuose, o è indiziato per reati di associazione a delinquere di stampo mafioso ed associazioni analoghe.

8.4) TRATTENIMENTO

(T.U. art. 14 – Reg. art. 20, 21, 22 e 23)

a) Cos'è il trattenimento e quando viene

disposto?

Quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione, mediante accompagnamento alla frontiera, o il respingimento, perché occorre procedere al soccorso dello straniero, ad accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità, all'acquisizione di documenti di viaggio, o per l'indisponibilità di mezzo di trasporto idoneo, il Questore dispone che lo straniero sia trattenuto per il tempo strettamente necessario presso il centro di permanenza temporanea (CPT) e assistenza più vicino.

Nel CPT gli devono essere assicurati, oltre ai servizi occorrenti per il mantenimento e l'assistenza, i servizi sanitari essenziali, gli interventi di socializzazione, la libertà di culto ed il pieno rispetto della sua dignità e dei diritti fondamentali della persona, nonché la libertà di corrispondenza, anche telefonica, con l'esterno, e la libertà di colloquio con visitatori (familiari conviventi, il difensore⁶, ministri di culto, personale della rappresentanza diplomatica o consolare, appartenenti ad enti, associazioni di volontariato e cooperative di solidarietà sociale ammessi a svolgere attività di assistenza secondo convenzioni stipulate precedentemente con la Prefettura). Allo straniero è assolutamente vietato allontanarsi dal CPT.

Nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato in luogo di cura, debba recarsi nell'ufficio giudiziario per essere sentito dal giudice, ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare per espletare le procedure occorrenti al rilascio dei documenti occorrenti per il rimpatrio, il Questore provvede all'accompagnamento a mezzo della forza pubblica.

Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente in Italia o per altri gravi motivi di carattere eccezionale, il giudice, sentito il Questore, può autorizzare lo straniero ad allontanarsi dal CPT per il tempo strettamente necessario, informando il Questore che ne dispone l'accompagnamento.

Il Questore del luogo in cui si trova il CPT trasmette copia degli atti al Giudice di Pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e, in ogni caso, entro le 48 ore dall'adozione del provvedi-

mento. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Il giudice entro le 48 ore successive, sentito l'interessato, può convalidare il provvedimento con decreto motivato. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. Il giudice della convalida è competente anche per i ricorsi avverso i provvedimenti d'espulsione.

b) Quanto dura la permanenza nel Centro?

La convalida comporta la permanenza nel CPT per un periodo di complessivi 30 giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità, ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del Questore, può prorogare il termine di ulteriori 30 giorni. Anche prima di tale termine, il Questore esegue l'espulsione o il respingimento non appena è possibile, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Il trattenimento deve comunque cessare se il provvedimento del Questore non è convalidato.

Contro i decreti di convalida e proroga presso i sudetti CPT, è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura.

c) E se non è possibile trattenere lo straniero o decorrono i termini di trattenimento?

Qualora non sia possibile trattenere lo straniero presso un CPT ovvero qualora siano decorsi i termini di permanenza, il Questore ordina allo straniero di lasciare l'Italia entro 5 giorni. In caso di inottemperanza, senza un giustificato motivo, lo straniero è punito con la reclusione da 1 a 4 anni se l'espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale, ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, o perché questo è stato revocato o annullato. Se questo straniero viene nuovamente trovato in Italia è punito con la reclusione da 1 a 5 anni. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno, se l'espulsione è stata disposta perché il

⁶ Il provvedimento con il quale il Questore dispone il trattenimento dello straniero presso il CPT e assistenza più vicino, in relazione alla disponibilità dei posti, è comunicato all'interessato unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento. Con la medesima comunicazione lo straniero è informato del diritto di essere assistito nel procedimento di convalida del decreto di trattenimento, da un difensore di fiducia con ammissione, ricorrendone le condizioni, al gratuito patrocinio a spese dello Stato. Allo straniero è dato altresì avviso che in mancanza di difensore di fiducia, sarà assistito da un difensore d'ufficio designato dal giudice.

20 permesso di soggiorno è scaduto da più di 60 giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo. Se questo straniero viene nuovamente trovato in Italia è punito con la reclusione da 1 a 4 anni. In ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

8.5) ESPULSIONE A TITOLO DI MISURA DI SICUREZZA (T.U. art. 15)

Il giudice può ordinare l'espulsione dello straniero condannato per reati di particolare gravità (artt. 380 e 381 CPP), sempre che risulti socialmente pericoloso. Il Questore provvede all'esecuzione dell'espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare o di detenzione.

8.6) ESPULSIONE A TITOLO DI SANZIONE SOSTITUTIVA O ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE (T.U. art. 16)

a) Che cosa è la sanzione sostitutiva alla detenzione?

La sanzione sostitutiva è disposta con accompagnamento immediato alla frontiera, eseguita dal Questore, a seguito di sentenza del giudice in sostituzione della pena detentiva nei confronti di uno straniero la cui situazione abbia tutte le seguenti caratteristiche:

- straniero imputato che appartenga alle categorie di coloro che dovrebbero essere espulsi con decreto del Prefetto;
- straniero che dovrebbe essere condannato ad una pena detentiva entro il limite di 2 anni;
- non ricorrono le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena.

Se lo straniero rientra illegalmente prima dei prescritti 10 anni, la sanzione sostitutiva è revocata dal giudice competente.

b) Che cosa è la sanzione alternativa alla detenzione?

È disposta dal magistrato di sorveglianza nei confronti dello straniero identificato, detenuto, privo di permesso di soggiorno e che deve scontare una pena detentiva, anche residua non superiore a 2 anni

Lo straniero può proporre opposizione al provvedimento di espulsione avanti al Tribunale di Sorveglianza, entro 10 giorni dalla notifica. L'espulsione è

eseguita dal Questore competente per il luogo di detenzione dello straniero.

9) PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI PROTEZIONE SOCIALE (T.U. art. 18 – Reg. art. 25, 26 e 27)

a) Chi ne può usufruire?

Lo straniero soggetto ad una situazione di violenza o di grave sfruttamento, nei confronti del quale possono sorgere concreti pericoli per la sua incolumità, conseguenti al tentativo di sottrarsi a detta situazione.

Per la procedura per la richiesta ed i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno, vedi la scheda "Protezione sociale".

b) Cosa consente questo tipo di permesso di soggiorno?

Consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, l'iscrizione alle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo. Il permesso di soggiorno può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per studio (qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi) e per lavoro.

c) Che durata ha il permesso di soggiorno e quando può essere revocato?

Il permesso di soggiorno che contiene quale motivazione la sola dicitura "per motivi umanitari", ha la durata di 6 mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal Questore, in altre parole quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

d) Esistono altri casi in cui può essere rilasciato questo tipo di permesso di soggiorno?

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari (protezione sociale) può essere altresì rilasciato all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni, allo straniero che abbia terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e abbia dato prova concreta di partecipazione ad un programma di assistenza e integrazione sociale.

10) MISURE STRAORDINARIE DI ACCOGLIENZA PER EVENTI ECCEZIONALI (T.U. art. 20)

Con DPCM sono stabilite le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga alle disposizioni del T.U., per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, di disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti alla UE.

11) LAVORO (T.U. art.3, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 – Reg. art. 29, 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 30-quinquies, 30-sexies, 31, 32, 32-bis, 33, 34, 35, 36, 36-bis, 37, 38, 38-bis, 39, 40 e 41)

L'ingresso per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote d'ingresso stabilite da decreti annuali emanati dal Presidente del Consiglio.

11.1) LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO (T.U. art. 22 – Reg. art. 30, 31, 37 e 41)

a) Quale è la procedura per ottenere il visto d'ingresso per lavoro subordinato? (T.U. art. 22, commi 1-3)

In ogni provincia è istituito presso la Prefettura - UTG uno Sportello Unico per l'Immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.

Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante, residente in Italia, che intende instaurare con un lavoratore straniero residente all'estero un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato deve presentare al SUI della provincia di residenza, o di quella in cui ha sede legale l'impresa, o di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:

- richiesta nominativa di nullaosta al lavoro;
- idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
- la proposta di contratto di soggiorno con le relative condizioni, compreso l'impegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
- dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

Per la documentazione da allegare, vedi la scheda "Lavoro subordinato".

Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la messa a disposizione dell'alloggio, trattando dalla retribuzione mensile una somma massima pari ad un terzo del suo importo, la decurtazione deve essere espressamente prevista nella proposta di contratto di soggiorno, che ne deve determinare la misura. Non si fa luogo alla decurtazione con riferimento ai rapporti di lavoro per i quali il corrispondente CCNL fissa il trattamento economico tenendo già conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore di lavoro.

Mentre per tutte le altre richieste d'assunzione, lo Sportello Unico acquisisce dalla DPL la verifica dell'osservanza delle prescrizioni del CCNL applicabile alla fattispecie e la congruità del numero delle richieste presentate, per il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua capacità economica ed alle esigenze dell'impresa, anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria applicabili, la disposizione relativa alla verifica della congruità in rapporto alla capacità economica del datore di lavoro non si applica al **datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza**, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.

⁷ La legge n.155 del 31 luglio 2005 (G.U. n.177, 1.08.2005), recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale, introduce nuove norme in materia di permessi di soggiorno ai fini investigativi.

2.2 b) Richieste numeriche:

Se il datore di lavoro non ha una conoscenza diretta dello straniero può richiedere, presentando la documentazione relativa al contratto, all'alloggio e alle spese per il rimpatrio, il nullaosta al lavoro di una o più persone iscritte nelle apposite **liste costituite presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane**. Queste liste, distinte per Paesi di origine, constano di un elenco di nominativi contenente le complete generalità, la qualifica professionale, il grado di conoscenza della lingua italiana, il tipo di rapporto di lavoro preferito (stagionale, a tempo determinato o indeterminato), nonché l'indicazione del programma formativo svolto e del rispettivo settore di impiego di destinazione.

Le liste di lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia sono compilate ed aggiornate per anno solare, distintamente per lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato e per lavoro stagionale, e sono tenute nell'ordine di presentazione delle domande di iscrizione.

Presso ogni rappresentanza diplomatica o consolare italiana è istituito un **elenco di lavoratori di origine italiana**, con le stesse modalità delle liste di cui sopra. La scheda di ogni lavoratore contiene anche, per tali lavoratori, l'indicazione del grado di ascendenza.

Per le richieste numeriche si procede nell'ordine di priorità di iscrizione nella lista, a parità di requisiti professionali.

c) Quali sono i compiti dello Sportello Unico per l'immigrazione? (T.U. art. 22, commi 4-6 - Reg. art. 30 quinquies e 31)

Il SUI comunica le richieste dei datori di lavoro⁸ al Centro per l'impiego competente per provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il Centro per l'impiego provvede a diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito Internet o con ogni altro mezzo possibile. Decorsi 20 giorni, senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore italiano, comunitario o non comunitario, il Centro trasmette allo Sportello Unico richiedente una certificazione negativa, o le domande acquisite comunicandole anche al datore di lavoro.

In caso di disponibilità di altri lavoratori residenti, la domanda resta sospesa fino a quando il datore comunica al SUI e al Centro per l'impiego la volontà di volere assumere il lavoratore richiesto.

Lo Sportello Unico, nel complessivo termine massimo di 40 giorni dalla presentazione della richiesta, in presenza di certificazione negativa pervenuta dal Centro per l'impiego competente od in caso di espressa conferma della richiesta di nullaosta da parte del datore di lavoro o, comunque, decorsi 20 giorni senza alcun riscontro del Centro per l'impiego, rilascia il nullaosta, sentito il parere del Questore circa la sussistenza o meno di motivi ostativi nei confronti del lavoratore straniero o del datore di lavoro, nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati dal decreto flussi. Lo Sportello Unico trasmette la documentazione, compreso il codice fiscale, agli uffici consolari⁹. Il nullaosta al lavoro subordinato ha validità non superiore a 6 mesi dalla data del rilascio. Entro questi 6 mesi lo straniero deve fare ingresso in Italia.

d) Chi provvede al rilascio del visto d'ingresso per lavoro? (T.U. art. 22 comma 6 - Reg. art. 31)

La rappresentanza diplomatica o consolare alla quale sia pervenuta la documentazione di cui al paragrafo 11.1.a), nonché il relativo nullaosta, comunica allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e rilascia il visto d'ingresso, comprensivo del codice fiscale, entro 30 giorni dalla data di richiesta dello stesso da parte dell'interessato, dandone comunicazione al Ministero dell'Interno, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, all'INPS ed all'INAIL. Lo straniero viene informato dell'obbligo di presentazione allo Sportello Unico entro 8 giorni dall'ingresso in Italia.

e) Dove e quando avviene la firma del contratto di soggiorno? (Reg. art. 35, 36 e 36-bis)

Entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, lo straniero si reca presso il SUI che ha rilasciato il nullaosta. Lo Sportello Unico effettua la verifica del visto rilasciato dall'autorità consolare e dei dati anagrafici del lavoratore straniero e consegna il certificato di attribuzione

del codice fiscale. Nello stesso tempo, il lavoratore straniero, previa esibizione di un titolo idoneo a comprovare l'effettiva disponibilità dell'alloggio, della richiesta di certificazione d'idoneità alloggiativa, nonché della dichiarazione di impegno al pagamento delle spese di viaggio da parte del datore di lavoro, sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso. Il contratto di soggiorno viene conservato presso il SUI, che ne trasmette copia al Centro per l'impiego, all'autorità consolare competente, nonché al datore di lavoro. All'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro, lo Sportello Unico provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono contestualmente inoltrati alla Questura competente per il rilascio dello stesso, tramite procedura telematica. Lo Sportello comunica, quindi, allo straniero la data della convocazione stabilita dalla Questura per i rilievi fotodattiloscopici.

Per l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro deve essere sottoscritto un nuovo contratto di soggiorno per lavoro, anche ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno.

f) Quali sono gli obblighi del datore di lavoro? (T.U. art. 22, comma 7 - Reg. 36-bis, 37)

Il datore di lavoro che omette di comunicare al SUI qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 Euro. Per l'accertamento e l'irrogazione della sanzione è competente il Prefetto. Il datore di lavoro deve comunicare allo Sportello Unico, entro 5 giorni dall'evento, la data d'inizio e la data di cessazione del rapporto di lavoro con il cittadino straniero, nonché il trasferimento di sede del lavoratore, con la relativa decorrenza.

In caso di licenziamento collettivo, di licenziamento individuale o di dimissioni il datore di lavoro deve darne comunicazione, entro 5 giorni, allo Sportello Unico e al Centro per l'impiego.

g) E se lo straniero perde il posto di lavoro? (T.U. art. 22, comma 11)

La perdita del posto di lavoro non comporta la revoca del permesso di soggiorno per il lavoratore non comunitario ed i suoi familiari. In tal caso, il lavoratore straniero titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, **può essere iscritto nelle liste**

di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, **per un periodo non inferiore 6 mesi**.

h) Che cosa succede nel caso di impiego lavorativo illegale di stranieri? (T.U. art. 22, comma 12)

Il datore di lavoro, che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia stato revocato o annullato oppure sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 Euro per ogni lavoratore impiegato.

11.2) TITOLI DI PRELAZIONE (T.U. art. 23)

Con decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il MIUR e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono fissate le modalità di predisposizione e di svolgimento dei programmi di formazione e di istruzione da effettuarsi nel Paese di origine e sono stabiliti i criteri per la loro valutazione.

Tali attività sono finalizzate:

- all'inserimento lavorativo nei settori produttivi italiani che operano all'interno dello Stato;
- all'inserimento lavorativo nei settori produttivi italiani che operano nei Paesi di origine;
- allo sviluppo delle attività produttive o imprenditoriali autonome nei Paesi di origine.

I lavoratori che abbiano partecipato a tali attività di istruzione e formazione e che siano in possesso dell'attestato di qualifica ovvero di frequenza con certificazione delle competenze acquisite, conseguito nell'ambito dei predetti programmi, sono inseriti in apposite liste istituite presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sono preferiti nei settori d'impiego ai quali le attività si riferiscono, ai fini della chiamata numerica per lavoro subordinato.

Ai partecipanti ai corsi di formazione destinati ai lavoratori autonomi stranieri, inseriti in appositi elenchi, è riservata una quota stabilita a livello nazionale all'interno del DPCM che definisce annualmente le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo.

⁸ Ad eccezione delle richieste nominative di lavoratori stagionali, presentate da datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, o da associazioni di categoria per conto dei loro associati, che intendano instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a carattere stagionale con uno straniero.

⁹ Ministero dell'Interno, Circolare del 13.06.2005, n. 1479/2.1.7

2.4 11.3) ISCRIZIONE NELLE LISTE DI COLLOCA- MENTO DEL LAVORATORE LICENZIATO, DI- MESSO O INVALIDO (Reg. art. 37)

a) Lavoratore licenziato o dimesso

Lo straniero, salvo che sia titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, se interessato a far risultare lo stato di disoccupazione per un periodo non inferiore a sei mesi, deve presentarsi, non oltre il 40° giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l'impiego e rendere la dichiarazione che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, esibendo il proprio permesso di soggiorno.

Quando il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno, la Questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda dell'interessato, fino a sei mesi dalla data d'iscrizione nelle liste di collocamento. In tal caso viene rilasciato un permesso di soggiorno per "attesa occupazione".

b) Lavoratore invalido

Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per motivi di lavoro o per un motivo che consente il lavoro subordinato che sia dichiarato invalido civile, l'iscrizione negli elenchi separati per le singole categorie di invalidi equivale all'iscrizione nelle liste di collocamento.

11.4) ACCESSO AL LAVORO STAGIONALE (T.U. art. 24 – Reg. art. 38)

a) Quale è la procedura per ottenere il visto d'ingresso per lavoro stagionale?

Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante, nonché le associazioni di categoria per conto dei loro associati, che vogliono assumere stranieri residenti all'estero per lavoro stagionale, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro¹⁰, devono presentare apposita richiesta nominativa allo Sportello Unico per l'immigrazione della provincia di residenza.

b) Cosa deve fare lo Sportello Unico per l'im- migrazione?

Lo Sportello Unico comunica immediatamente la richiesta al Centro per l'impiego competente, che verifica nel termine di 5 giorni l'eventuale disponibilità di lavoratori italiani, comunitari o non comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Il SU1, in caso di certificazione negativa pervenuta dal Centro per l'impiego o di espressa conferma della richiesta di nullaosta da parte del datore di lavoro o, in ogni caso, se sono decorsi 10 giorni senza alcun riscontro da parte del Centro per l'impiego, rilascia comunque il nullaosta nel rispetto del diritto di precedenza decorso e non oltre 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.

c) Quale è la validità dei permessi per lavoro stagionale?

La validità minima è di 20 giorni e quella massima di 9 mesi.

d) Esiste una precedenza per i lavoratori sta- gionali?

I lavoratori stranieri che abbiano fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei limiti delle quote di ingresso per motivi di lavoro, possono richiedere alla Questura il rilascio del permesso di soggiorno¹¹. Il permesso di soggiorno è rilasciato entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previste dalla normativa.

e) Nullaosta e permesso pluriennale per la- voro stagionale (T.U. art. 5, 3-ter – Reg. art. 38-bis)

Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale (fino a tre annualità). Tale permesso di soggiorno sarà sem-

pre per "lavoro stagionale" e per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti. Il nullaosta è unico, ma il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno. Il datore di lavoro dello straniero che si trova nelle suddette condizioni, richiede il rilascio del nullaosta al lavoro pluriennale allo Sportello Unico.

Sulla base del nullaosta pluriennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualità successive alla prima sono concessi dall'autorità consolare, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore interessato dal datore di lavoro, che provvede a trasmettere copia anche allo Sportello Unico competente. Entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello Unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

Il rilascio dei nullaosta pluriennali avviene nei limiti delle quote d'ingresso per lavoro stagionale. I nullaosta pluriennali e la rispettiva loro estensione temporale annuale sono considerati in sede di determinazione dei flussi relativi agli anni successivi a quello di rilascio.

11.5) LAVORO AUTONOMO (T.U. art. 26 – Reg. art. 39)

a) Quali sono i requisiti necessari per il visto d'ingresso in Italia per lavoro autonomo?

Nei limiti delle quote d'ingresso, può ottenere il visto d'ingresso per lavoro autonomo lo straniero che vuole esercitare in Italia un'attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, o costituire società di capitale o di persone. Lo stesso deve dimostrare:

- di essere in possesso di una dichiarazione dell'autorità amministrativa competente di nullaosta al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che intende svolgere;
- di disporre di adeguate risorse, in Italia, per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere mediante attestazione della CCIAA, competente per il luogo in cui l'attività lavorativa autonoma deve essere svolta, o rilasciata dal competente ordine professionale, dei parametri finanziari necessari per l'esercizio dell'attività;
- di essere in possesso di nullaosta provvisorio rilasciato dalla Questura.

La suddetta documentazione può essere acquisita anche tramite procuratore ed ha validità di 3 mesi

Per i documenti necessari per la richiesta del visto d'ingresso vedi la scheda "Lavoro autonomo".

b) Quale autorità provvede al rilascio del vi- sto d'ingresso per lavoro autonomo?

La rappresentanza diplomatica italiana rilascia entro 30 giorni, previo accertamento dei requisiti e della documentazione presentata:

- il visto con l'espressa indicazione dell'attività cui lo stesso si riferisce;
- un certificato attestante l'esistenza dei requisiti necessari per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

La rappresentanza diplomatica o consolare, nel rilasciare il visto, ne dà comunicazione al Ministero dell'Interno, all'INPS e all'INAIL. Lo straniero deve recarsi entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso in Italia in Questura e richiedere il permesso di soggiorno.

c) Caratteristiche particolari del permesso di soggiorno per lavoro autonomo

Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo ha la durata di 2 anni ed è rinnovabile. Nel caso di condanna dello straniero, con sentenza irrevocabile, per reati di contraffazione e commercio di oggetti falsi, il permesso di soggiorno per lavoro autonomo verrà revocato, con conseguente espulsione immediata con accompagnamento alla frontiera.

d) Se lo straniero è già in Italia con un rego- lare permesso di soggiorno?

Oltre ai normali casi di conversione, lo straniero già presente in Italia, in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale, può richiederne la conversione in un permesso per lavoro autonomo. A tale fine, lo Sportello Unico, su richiesta dell'interessato, previa verifica della disponibilità delle quote d'ingresso per lavoro autonomo, valutata la documentazione che attesta che egli è in possesso di una dichiarazione dell'autorità amministrativa competente di nullaosta al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che intende svolgere, nonché di attestazione della CCIAA circa la disponibilità di adeguate risorse e, quindi, dei parametri finanziari necessari in Italia

¹⁰ L'autorizzazione al lavoro stagionale a più datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi nella stagione, deve essere unica, su richiesta dei datori di lavoro, anche cumulativa, presentata contestualmente ed è rilasciata a ciascuno di essi. Sono ammesse ulteriori autorizzazioni anche a richiesta di datori di lavoro diversi, purché nell'ambito del periodo massimo previsto.

¹¹ Vedi paragrafo 3a).

per l'esercizio della stessa attività, rilascia un certificato attestante l'esistenza dei requisiti indispensabili per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Lo Sportello Unico provvede a far sottoscrivere all'interessato il modulo per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla Questura competente.

La Questura, sulla base degli accertamenti effettuati, procede al rilascio del permesso di soggiorno, dandone comunicazione allo Sportello Unico che provvede alla convocazione dell'interessato per la successiva consegna del permesso o dell'eventuale diniego.

11.6) CASI PARTICOLARI DI INGRESSO PER LAVORO (T.U. art. 27 – Reg. art. 40)

a) Chi rilascia il nullaosta al lavoro?

Salvo che per i tirocinanti, i lavoratori marittimi, i lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero, personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto, ballerini artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento, artisti da impiegare da parte di enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folkloristiche, per gli stranieri destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane e i giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere o dipendenti da rappresentanze diplomatiche o consolari o da enti di diritto internazionale aventi sede in Italia, il nullaosta al lavoro è rilasciato dallo Sportello Unico, sentito il parere del Questore.

Ai fini del visto d'ingresso e della richiesta del permesso di soggiorno, il nullaosta al lavoro deve essere utilizzato entro 120 giorni dalla data del rilascio.

Per gli stranieri appartenenti ad una delle categorie sotto elencate di lavoratori, il nullaosta al lavoro è rilasciato, senza la preventiva verifica di disponibilità di lavoratori italiani, comunitari e non comunitari presso i Centri per l'impiego e al di fuori delle quote stabilite annualmente con il decreto flussi. Sono esclusi i traduttori, gli interpreti e gli infermieri professionali.

Il nullaosta al lavoro non può essere concesso per un periodo superiore a quello del rapporto di lavoro a

tempo determinato e, comunque, a due anni; la proroga oltre il predetto limite biennale, se prevista, non può superare lo stesso termine di due anni.

Per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato per lettori universitari, professori universitari e ricercatori il nullaosta al lavoro viene concesso a tempo indeterminato. La validità del nullaosta deve essere espressamente indicata nel provvedimento.

b) Come si ottiene il nullaosta?

Deve essere presentata richiesta, nominativa o numerica, contenente:

- complete generalità del datore e di lavoro, del titolare o legale rappresentante dell'impresa, la ragione sociale, la sede e l'indicazione del luogo di lavoro;
- nel caso di richiesta nominativa, le complete generalità del lavoratore straniero che si intende assumere comprensive della residenza all'estero;
- nel caso di richiesta numerica, il numero dei lavoratori da assumere;
- il trattamento retributivo ed assicurativo, nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili, che deve essere riportato anche nella proposta di contratto di soggiorno;
- l'impegno, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza, che deve risultare anche nella proposta di contratto di soggiorno per lavoro;
- l'impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

Alla domanda devono essere allegati:

- autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa alla CCA, per le attività per le quali tale iscrizione è richiesta;
- autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro;
- la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale.

c) Durata del relativo permesso di soggiorno

Allo straniero che frequenta un corso per studio e formazione, viene rilasciato un permesso di soggiorno di durata non superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per formazione debitamente certificata (rinnovabile se il corso è pluriennale). Il visto d'ingresso ed il permesso di soggiorno, per le altre categorie speciali di lavoratori stranieri, sono rilasciati per il tempo indicato nel nullaosta al lavoro o, se questo non è richiesto, per il tempo strettamente corrispondente alle documentate necessità.

Categorie e modalità specifiche:

- dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia o di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, o dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato UE: il nullaosta al lavoro si riferisce ai dirigenti o al personale in possesso di conoscenze particolari che, secondo il CCNL applicato all'azienda distaccataria, qualificano l'attività come altamente specialistica e che siano occupati da almeno sei mesi nell'ambito dello stesso settore prima della data del trasferimento temporaneo. Il trasferimento temporaneo, di durata legata all'effettiva esigenza dell'azienda, definita e predeterminata nel tempo, non può superare, incluse le eventuali proroghe, la durata complessiva di 5 anni. Al termine di tale trasferimento è possibile l'assunzione a tempo determinato o indeterminato presso l'azienda distaccataria;
- lettori universitari di scambio o di madre lingua: il nullaosta è subordinato alla richiesta dell'Università o dell'istituto di istruzione universitaria che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l'espletamento delle relative attività;
- professori universitari e ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o un'attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia: vedi **b**;
- traduttori e interpreti: la richiesta deve essere presentata direttamente dall'interessato o dal datore di lavoro, in caso di assunzione in qua-

lità di lavoratore subordinato, allegando il contratto relativo alla prestazione professionale da svolgere in Italia e il titolo di studio o attestato professionale di traduttore o interprete, specifici per le lingue richieste, rilasciate rispettivamente da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario, secondo la legislazione vigente nello Stato del rilascio, debitamente vistati, previa verifica della legittimazione dell'organo straniero al rilascio dei predetti documenti, da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti;

- collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno Stato UE residenti all'estero, che si trasferiscono in Italia, per la prosecuzione del rapporto di lavoro domestico: deve essere acquisito il contratto di lavoro autenticato dalla rappresentanza diplomatica o consolare. Il nullaosta non può essere rilasciato a favore di collaboratori familiari di cittadini stranieri non comunitari;
- persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgano periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrino nell'ambito del lavoro subordinato: si tratta di persone che, per finalità formativa, devono svolgere in unità produttive del nostro Paese:
 - attività nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale, ovvero
 - attività di addestramento sulla base di un provvedimento di trasferimento temporaneo o di distacco assunto dall'organizzazione dalla quale dipendono.

Per le attività di cui alla lettera a) non è richiesto il nullaosta al lavoro, essendo invece richiesto il visto d'ingresso per motivi di studio o formazione. Alla richiesta deve essere unito il progetto formativo, vistato dalla regione. Per le attività di cui alla lettera b), il nullaosta al lavoro viene rilasciato dallo Sportello Unico, su richiesta dell'organizzazione presso la quale si svolgerà l'attività lavorativa a finalità formativa. Alla richiesta

- deve essere allegato un progetto formativo, contenente anche indicazione della durata dell'addestramento, approvato dalla regione;
- g) lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano, che siano stati ammessi temporaneamente, a domanda del datore di lavoro, per adempiere funzioni o compiti specifici per un periodo limitato o determinato, tenuti a lasciare l'Italia quando tali compiti o funzioni siano terminati: il nullaosta al lavoro può essere richiesto solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio dello Stato, con proprie sedi, rappresentanze o filiali, e può riguardare soltanto prestazioni qualificate di lavoro subordinato, intendendo per tali quelle riferite all'esecuzione di opere o servizi particolari, per i quali occorre esperienza specifica nel contesto complessivo dell'opera o del servizio stesso, per un numero limitato di lavoratori. L'impresa estera deve garantire lo stesso trattamento minimo retributivo del CCNL di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari e il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dall'ordinamento italiano;
- h) lavoratori marittimi componenti l'equipaggio delle navi con bandiera italiana e dipendenti da società straniere appaltatrici dell'armatore, chiamati all'imbarco su navi italiane da crociera: si osservano le specifiche disposizioni di legge che disciplinano la materia e non è necessaria l'autorizzazione al lavoro. I relativi visti d'ingresso sono rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane entro termini abbreviati e con procedure semplificate definite con decreto interministeriale. Essi consentono la permanenza a bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque territoriali o staziona in un porto nazionale. In caso di sbarco, si osservano le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno. Restano ferme le disposizioni in vigore per il rilascio di visti di transito;
- i) lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi di-

rettamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare in Italia determinate prestazioni oggetto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 1655 del codice civile, della legge 23.10.60, n.1369, e delle norme internazionali e comunitarie: è previsto l'impiego in Italia di gruppi di lavoratori alle dipendenze, di datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero, per la realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi oggetto di contratti di appalto stipulati con persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere residenti in Italia ed ivi operanti. In tali casi il nullaosta al lavoro, da richiedersi a cura dell'appaltante, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dell'opera o alla prestazione del servizio, previa comunicazione, da parte del datore di lavoro, agli organismi provinciali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nel settore interessato. L'impresa estera deve garantire ai propri dipendenti in trasferta sul territorio italiano lo stesso trattamento minimo retributivo del contratto collettivo nazionale di categoria applicato ai lavoratori italiani o comunitari, nonché il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;

l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero¹²: il nullaosta al lavoro, comprensivo del codice fiscale, è rilasciato dalla Direzione Generale per l'impiego - Segreteria Collocamento Spettacolo¹⁵ o dall'Ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo per la Regione Sicilia a Palermo, per un periodo iniziale non superiore a 12 mesi, salvo proroga che può essere concessa, per i soli ballerini artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento, sulla base di documentate esigenze, soltanto per consentire la chiusura dello spettacolo ed esclusivamente

per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro. Il rilascio del nullaosta è comunicato allo Sportello Unico della provincia ove ha sede legale l'impresa, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro;

- m) personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto¹⁴: vedi **I**;
- n) ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento¹⁵: vedi **I**;
- o) artisti da impiegare da enti musicali teatrali o cinematografici o da imprese radiofoniche o televisive, pubbliche o private, o da enti pubblici, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche¹⁶ vedi **I**;
- p) stranieri che siano destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane: il nullaosta al lavoro è sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso del CONI, comprensiva del codice fiscale, sulla richiesta, a titolo professionistico o dilettantistico, della società destinataria delle prestazioni sportive, osservate le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91. La dichiarazione nominativa di assenso è richiesta anche quando si tratti di prestazione di lavoro autonomo. In caso di lavoro subordinato, la dichiarazione nominativa d'assenso è comunicata allo Sportello Unico della provincia ove ha sede la società destinataria delle prestazioni sportive, ai fini della stipula del contratto di soggiorno per lavoro. Tale dichiarazione ed il relativo permesso di soggiorno, possono essere rinnovati anche al fine di consentire il trasferimento degli sportivi stranieri tra società sportive nell'ambito della medesima federazione. Gli ingressi per lavoro autonomo, sono considerati al di fuori delle quote stabilite con il decreto flussi annuale. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro o per motivi familiari può essere tesserato dal CONI, nell'ambito delle quote fissate con decreto annuale dal Mi-

nistero per i Beni e le Attività Culturali. Nell'ipotesi in cui la dichiarazione di assenso rilasciata dal CONI riguardi un cittadino non comunitario minorenni, la richiesta della predetta dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione rilasciata dalla DPL competente ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 345¹⁷, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla federazione sportiva nazionale di appartenenza della società destinataria della prestazione sportiva;

- q) giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, o di emittenti radiofoniche o televisive straniere e giornalisti occupati alle dipendenze di rappresentanze diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede in Italia: il nullaosta al lavoro non è richiesto;
- r) persone che, secondo accordi internazionali in vigore in Italia, vi svolgono attività di ricerca o un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambi o di mobilità di giovani o sono collocate "alla pari": il nullaosta al lavoro è rilasciato nell'ambito, anche numerico, degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se si tratta di persone collocate "alla pari" al di fuori di programmi di scambio o di mobilità di giovani, il nullaosta al lavoro non può avere durata superiore a 3 mesi. Nel caso di stranieri che giungano in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali in vigore per l'Italia, il nullaosta al lavoro può essere rilasciato dallo Sportello Unico dopo l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per un periodo complessivo non superiore a 6 mesi e per non più di 3 mesi con lo stesso datore di lavoro;
- r-bis) infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private: riguarda esclusi-

¹⁵ Segreteria Collocamento Spettacolo, Via Fornovo n. 8 - 00192 Roma (tel.: 06 36755039 - 06 36754128)

¹⁴ Vedi nota 13.

¹⁵ Vedi nota 13.

¹⁶ Vedi nota 13.

¹⁷ "La DPL può autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, l'impiego dei minori in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale".

¹² Le domande di autorizzazione, proroga e rinnovo di nullaosta al lavoro per le categorie l), m), n), o) devono essere corredate dalla documentazione prevista dalla Circolare n. 54/2000 del 21.07.00, Oggetto: T.U. D.L.vo 25.7.98 n. 286, artt. 6 e 27 e Regolamento di attuazione D.P.R. 31.8.99 n. 394 - Ingressi dei lavoratori stranieri subordinati ed autonomi nel settore dello spettacolo.

vamente infermieri dotati dello specifico titolo riconosciuto dal Ministero della Salute. Le strutture sanitarie, sia pubbliche che private, sono legittimate all'assunzione degli infermieri, anche a tempo indeterminato, tramite specifica procedura. Le società di lavoro interinale possono richiedere il nullaosta per l'assunzione di tale personale previa acquisizione della copia del contratto stipulato con la struttura sanitaria pubblica o privata. Le cooperative sono legittimate alla presentazione della richiesta di nullaosta, qualora gestiscano direttamente l'intera struttura sanitaria o un reparto o un servizio della medesima.

Con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, su proposta del CONI, sentiti i Ministri dell'Interno e del Lavoro e delle Politiche Sociali, è determinato il limite massimo annuale d'ingresso degli sportivi stranieri che svolgono attività sportiva a titolo professionistico o comunque retribuita, da ripartire tra le federazioni sportive nazionali. Le aliquote d'ingresso stabilite per gli sportivi stranieri ricomprendono le prestazioni di lavoro subordinato e di lavoro autonomo e sono determinate sulla base dei calendari e delle stagioni sportive federali e non si applicano agli allenatori ed ai preparatori atletici.

La ripartizione tra le federazioni sportive nazionali è effettuata dal CONI, con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante. Con la stessa delibera sono stabiliti i criteri generali di assegnazione e di tesseramento per ogni stagione agonistica anche al fine di assicurare la tutela dei vivai giovanili.

Gli stranieri che intendono svolgere l'attività di dirigente o personale altamente specializzato, lettori e professori universitari, ricercatori e traduttori ed interpreti, possono far ingresso in Italia anche per effettuare prestazioni di lavoro autonomo. I corrispondenti ingressi per lavoro autonomo sono al di fuori delle quote stabilite con il decreto flussi annuale. In tali casi, lo schema di contratto d'opera professionale è preventivamente sottoposto alla DPL del luogo di prevista esecuzione del contratto. La DPL, accertato che, effettivamente, il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato, rilascia la corrispondente certificazione. Tale certificazione, da accludere alla relativa richiesta, è necessaria ai fini della concessione del visto per lavoro autonomo.

c) Si possono rinnovare o convertire i permessi di soggiorno?

Il nullaosta al lavoro e il permesso di soggiorno possono essere rinnovati, tranne quanto già detto per ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento, in costanza dello stesso rapporto di lavoro, previa presentazione, da parte del richiedente, della certificazione comprovante il regolare assolvimento dell'obbligo contributivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nullaosta non può essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro. I lavoratori che svolgono attività di traduttori ed interpreti, i collaboratori familiari aventi regolarmente in corso all'estero, da almeno un anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno Stato UE residenti all'estero, che si trasferiscono in Italia e gli infermieri, possono instaurare un nuovo rapporto di lavoro a condizione che la qualifica di assunzione coincida con quella per cui è stato rilasciato l'originario nullaosta. I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti.

12) DIRITTO ALL'UNITÀ FAMILIARE (T.U. art. 28)

Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per asilo¹⁸, per studio o per motivi religiosi.

In tutti i procedimenti amministrativi o giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all'unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione, con carattere di priorità, il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall'art.3, comma 1, della Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 20 novembre 1989.

12.1) RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE E FAMILIARE AL SEGUITO (T.U. art. 29 - Reg. art. 6, art. 9, 1-ter)

a) Per chi si può richiedere?

- per il coniuge non legalmente separato;

- per i figli minorenni a carico, anche di un solo coniuge o nati fuori del matrimonio o non coniugati o legalmente separati a condizione che l'altro coniuge, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- per i figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- per i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza;
- per i genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute.

È consentito inoltre

- l'ingresso per ricongiungimento al figlio minore, regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti previsti per il ricongiungimento familiare;
- l'ingresso al seguito di cittadino italiano o comunitario dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento familiare.

b) Dove e come si richiede?

La domanda di nullaosta al ricongiungimento familiare deve essere presentata allo Sportello Unico per l'immigrazione competente per il luogo di dimora del richiedente, che rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento.

Per la documentazione da allegare alla domanda vedi scheda "Ricongiungimento familiare, visto per familiare al seguito e permesso per motivi familiari".

Tutta la documentazione estera, indipendentemente dal Paese di provenienza, a seguito delle verifiche ritenute necessarie, dovrà essere "validata" - con l'apposizione di un apposito timbro - dalla rappresentanza diplomatico - consolare. L'istanza deve essere presentata da parte del cittadino straniero titolare del diritto al ricongiungimento familiare (anche attraverso i familiari con i quali richiede il ricongiungimento), accompagnata da copia del suo permesso di soggiorno¹⁹. Diversamente, la stessa non può essere presa in considerazione ai fini del rilascio del nullaosta²⁰.

Lo Sportello Unico rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata mediante apposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del timbro datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione. Verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, nonché i dati anagrafici dello straniero, il SUI verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione. Il SUI rilascia, anche attraverso procedure telematiche, entro 90 giorni dalla ricezione, il nullaosta ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione all'autorità consolare.

c) Familiari al seguito

È consentito l'ingresso al seguito dello straniero titolare di carta di soggiorno o di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno per lavoro autonomo non occasionale, per studio o per motivi religiosi, dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento.

Per i visti relativi ai familiari al seguito, si applica la medesima procedura ed è necessaria la stessa documentazione prevista per il ricongiungimento familiare. Ai fini della richiesta del nullaosta lo straniero può avvalersi di un procuratore speciale.

Tale documentazione deve essere

integrata da:

- fotocopia di un documento personale del delegato;
- delega a favore di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia a presentare l'istanza di nullaosta per familiari al seguito, redatta dallo straniero che ha già ottenuto il visto per i motivi sopra specificati, sottoscritta - sull'apposito modello disponibile presso la rappresentanza diplomatico-consolare - di fronte al funzionario del Consolato.

d) Rilascio del nullaosta

L'ufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la Questura competente, l'esistenza dei requisiti, rilascia il nullaosta, ovvero un provvedimento di diniego del nullaosta, dandone comunicazione all'autorità consolare, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. In mancanza del provvedimento dello Sportello Unico, **trascorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda di nullaosta,**

¹⁸ I requisiti del reddito e dell'alloggio non sono necessari se il richiedente è cittadino rifugiato (T.U. art. 29, 3)

¹⁹ Ministero dell'Interno, Circolare del 9.09.2005, n. 2354/2.4

²⁰ Ministero dell'Interno, Circolare del 13.06.2005, n. 1479/2.1.7

il familiare del richiedente interessato al ricongiungimento può ottenere il visto di ingresso per ricongiungimento familiare o per familiare al seguito da parte della rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese di provenienza dei familiari, previa esibizione della copia degli atti contrassegnati dal SUI, da cui risulti la data della presentazione della domanda e della relativa documentazione. Le autorità consolari rilasciano il visto d'ingresso entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello Unico.

e) Richiesta del visto d'ingresso

Ottenuto il nullaosta, che potrà essere utilizzato entro 6 mesi dalla data di rilascio da parte del SUI, il familiare per il quale è stata presentata domanda di ricongiungimento o di ingresso (n quanto familiare al seguito), deve richiedere il visto d'ingresso alla competente autorità diplomatico-consolare italiana nello Stato di residenza.

f) Richiesta del permesso di soggiorno

Lo straniero, entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale, si reca presso lo Sportello Unico che, a seguito di verifica del visto rilasciato dall'autorità consolare e dei dati anagrafici, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale e fa sottoscrivere il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla Questura competente per il rilascio dello stesso. Lo Sportello Unico informa, infine, lo straniero circa la data in cui dovrà essere sottoposto ai prescritti rilievi fotodattiloscopici e la data in cui potrà ritirare il permesso di soggiorno.

12.2) PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI (T.U. art. 30)

a) A chi viene rilasciato?

- allo straniero che fa ingresso in Italia con un visto per ricongiungimento familiare o con un visto al seguito del proprio familiare;
- agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, ad altro titolo, da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con un cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea, o con

cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;

- al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con un cittadino italiano o appartenente ad uno Stato UE residente in Italia, o con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora detto cittadino sia un rifugiato, si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare;
- al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato dalla potestà genitoriale secondo la legge italiana.²¹

b) Che cosa consente il permesso di soggiorno per motivi familiari?

- l'accesso ai servizi assistenziali;
- l'iscrizione ai corsi di studio o di formazione professionale;
- l'iscrizione nelle liste di collocamento;
- lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi d'età.

c) Che durata ha?

Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero che ha richiesto il ricongiungimento ed è rinnovabile insieme a quest'ultimo. La documentazione attestante la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte lecita, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico può essere accertata d'ufficio sulla base di una dichiarazione temporaneamente sostitutiva resa dall'interessato con la richiesta di rinnovo²². **Allo straniero che effettua il ricongiungimento con cittadino italiano o di uno Stato UE, o con straniero titolare di carta di soggiorno, è rilasciata una carta di soggiorno.**

d) Che cosa succede in caso di morte del familiare, separazione o scioglimento del matrimonio?

In questi casi, o per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno, al compimento del 18° anno d'età, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per lavoro subordinato, per lavoro autonomo (fermi i requisiti minimi d'età per lo svolgimento di attività di lavoro) o per studio.

e) Può essere revocato il permesso di soggiorno per motivi familiari a seguito di matrimonio?

Il permesso di soggiorno rilasciato a seguito di matrimonio, celebrato in Italia con cittadini italiani o di uno Stato UE, o con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, è immediatamente revocato qualora sia accertato che al matrimonio non è seguita l'effettiva convivenza, salvo che dallo stesso sia nata prole.

f) E in caso di diniego del nullaosta al ricongiungimento familiare o di diniego del permesso per motivi familiari?

In questi casi o contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al Tribunale ordinario del luogo in cui risiede, il quale provvede, sentito l'interessato, nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del CPC. Il giudice che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nullaosta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa.

12.3) DISPOSIZIONI A FAVORE DEI MINORI (T.U. art. 31 – Reg. art. 11, c-quinquies)

a) Fino a quale età il minore è iscritto sul permesso di soggiorno dei genitori?

Il figlio minore dello straniero, con questi convivente e regolarmente soggiornante, è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del 14° anno di età e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive o la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive.

Sempre fino al 14° anno di età, il minore che risulta affidato (ai sensi dell'art. 4 della legge 4.05.1983, n.184), è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato e

segue la condizione giuridica di quest'ultimo, se più favorevole. L'assenza occasionale e temporanea del minore dall'Italia non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell'iscrizione.

b) Dopo i 14 anni?

Al compimento del 14° anno di età, al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta soggiorno del genitore o dell'affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari, valido fino al compimento della maggiore età, o una carta di soggiorno.

Il Tribunale per i Minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo determinato, anche in deroga alle disposizioni della legge sull'immigrazione. L'autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio, o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana e al Questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Al genitore del minore che si trovi nelle condizioni di cui sopra, la Questura rilascia un **permesso di soggiorno per "cure mediche"**.

12.4) MINORI: DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ (T.U. art. 32 e 33)

a) Che cosa succede al compimento della maggiore età?

Al compimento del 18° anno di età, allo straniero che aveva un permesso di soggiorno per motivi familiari o che era stato destinatario di provvedimenti di affidamento legale, o di tutela, è rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo, per esigenze sanitarie o di cura, per motivi di studio o di accesso al lavoro.

b) E se il minore straniero non è accompagnato dai genitori?

Per i minori stranieri non accompagnati, le condizioni

²¹ La carenza di coabitazione o convivenza non è ostativa al rilascio del permesso e il diritto all'unità familiare prevale anche su quello sotteso alle norme di ordine pubblico relative all'immigrazione degli stranieri, che vietano il rinnovo del permesso di soggiorno a persone socialmente pericolose (Cassazione Civile Sentenza, Sez. I, 4.02.05, n.2358).

²² Reg. art. 13, comma 2

34 necessarie per ottenere il permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età sono:

- è necessario che il Comitato per i Minori non abbia già disposto un rimpatrio assistito e che i minori siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato;
- l'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero che:
 - l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni;
 - ha seguito il progetto per non meno di 2 anni;
 - ha la disponibilità di un alloggio e frequenta corsi di studio;
 - o svolge attività lavorativa retribuita a norma di legge;
 - o è in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

Il numero dei permessi di soggiorno rilasciati ai minori diventati maggiorenni è sottratto dalle quote annuali d'ingresso disposte con il decreto flussi.

c) Quali sono le competenze del Comitato per i Minori Stranieri?

Il Comitato opera al fine prioritario di tutelare i diritti dei minori presenti non accompagnati e dei minori accolti, in conformità alle previsioni della Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dal governo italiano e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n.176.

d) Che cosa è il rimpatrio assistito del minore straniero?

Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato è adottato dal Comitato per i Minori Stranieri. Nel caso risulti instaurato nei confronti dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorità giudiziaria rilascia il nullaosta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.

Il rimpatrio deve svolgersi in condizioni tali da assi-

curare costantemente il rispetto dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali, dalla legge e dai provvedimenti dell'autorità giudiziaria, e tali da assicurare il rispetto e l'integrità delle condizioni psicologiche del minore, fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorità responsabili. Il Comitato dispone il rimpatrio assistito del minore non accompagnato, assicurando che questi sia stato previamente sentito anche dagli enti interessati all'accoglienza nel corso della procedura.

13) ASSISTENZA SANITARIA

(T.U. art. 34, 35 e 36 - Reg. art. 42, 43 e 44)

13.1) STRANIERI ISCRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

(T.U. art. 34 - Reg. art. 42)

a) Chi ha l'obbligo di iscriversi al S.SN?

- gli stranieri titolari di permesso di soggiorno che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato, autonomo o siano iscritti alle liste di collocamento;
- gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza o per motivi religiosi²³;
- l'assistenza sanitaria spetta anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Ai minori figli di stranieri iscritti al SSN è assicurato comunque fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti.

b) E gli altri?

- chi non rientra fra le suddette categorie deve assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio italiano, o mediante iscrizione al SSN, valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al SSN, il

costo è pari a quello previsto per i cittadini italiani (sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero). L'ammontare del contributo non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle normative vigenti;

- gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio o perché collocati "alla pari" si iscrivono volontariamente (a pagamento) al SSN. Per questi stranieri il contributo non è valido per i familiari a carico;
- anche lo straniero che abbia richiesto un permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi può chiedere l'iscrizione volontaria al SSN.

c) Dove ci si iscrive?

Presso la ASL del territorio in cui lo straniero ha residenza ovvero, in assenza di essa, del territorio in cui ha effettiva dimora. Per luogo d'effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di soggiorno. La dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro d'accoglienza.

d) Che validità ha l'iscrizione?

- l'iscrizione è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno e non decade nella fase di rinnovo del permesso: può essere, quindi, rinnovata anche presentando alla ASL la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo di permesso di soggiorno;
- in caso di mancato rinnovo, di revoca o annullamento del permesso di soggiorno, o d'espulsione, comunicati alla ASL, l'iscrizione cessa salvo che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti.

La ASL assicura al cittadino straniero iscritto lo stesso trattamento previsto per il cittadino italiano. Sono assicurate anche l'assistenza riabilitativa e protesica.

13.2) CITTADINI STRANIERI NON ISCRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

(T.U. art. 35 - Reg. art. 43)

a) Se hanno regolare permesso di soggiorno:

Le prestazioni sanitarie di elezione sono garantite die-

tro pagamento delle relative tariffe regionali. Quelle ambulatoriali o ospedaliere urgenti o comunque essenziali, o continuative, per malattia o infortunio ed i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva, sono assicurate in forma gratuita, se si tratta di soggetti privi delle risorse economiche sufficienti.

b) Se non hanno regolare permesso di soggiorno:

Nei presidi sanitari pubblici o privati accreditati, le prestazioni di cui al punto a) sono assicurate in forma gratuita, se si tratta di soggetti privi delle risorse economiche sufficienti (è necessario dichiarare il proprio stato d'indigenza) e non vi è alcuna segnalazione all'autorità di Pubblica Sicurezza, fatta eccezione per i casi di referto medico obbligatorio.

c) Quali sono le prestazioni garantite?

- la tutela sociale della gravidanza e della maternità a parità di trattamento con le cittadine italiane;
- la tutela della salute del minore;
- le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
- gli interventi di profilassi internazionale;
- la profilassi, la diagnosi e la cura di malattie infettive.

d) Che cosa è l' STP?

È la sigla che indica che il cittadino straniero è temporaneamente presente sul territorio dello Stato. La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri senza permesso di soggiorno sono effettuate utilizzando un codice regionale a sigla STP, il codice ISTAT identificativo della struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e un numero progressivo attribuito al momento del rilascio. Il codice è riconosciuto su tutto il territorio nazionale ed identifica l'assistito per tutte le prestazioni garantite. Questo codice viene utilizzato per le prescrizioni su ricettario regionale anche di farmaci erogabili da parte delle farmacie convenzionate. La comunicazione al Ministero dell'Interno per il rimborso delle spese da parte degli enti sanitari, è effettuata in forma anonima, mediante il codice regionale STP, l'indicazione della diagnosi, del tipo di prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborso.

²³ Legge 23.12.99, n. 488, art. 42 comma 6: "A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'iscrizione al Fondo di cui al comma 1 è estesa ai sacerdoti e ai ministri di culto non aventi cittadinanza italiana e presenti in Italia al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o enti cattolici riconosciuti, nonché ai sacerdoti e ai ministri di culto aventi cittadinanza italiana, operanti all'estero al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o enti cattolici riconosciuti."

e) Come si dimostra lo stato d'indigenza?

Lo stato d'indigenza può essere attestato attraverso autodichiarazione presentata alla struttura sanitaria che eroga la prestazione.

f) Chi deve garantire il funzionamento di queste normative?

Spetta alle Regioni il compito di individuare le modalità opportune per garantire che le cure essenziali e continuative previste vengano erogate nell'ambito delle strutture della medicina del territorio e nei presidi sanitari, pubblici e privati accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale o ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica.

13.3) INGRESSO E SOGGIORNO PER CURE MEDICHE (T.U. art. 36 – Reg. art. 44)**a) Dove e come si richiede il visto d'ingresso?**

Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia, e l'eventuale accompagnatore, possono richiedere uno specifico visto d'ingresso alla competente rappresentanza diplomatica o consolare e, entro 8 giorni dal loro ingresso in Italia, devono richiedere il relativo permesso di soggiorno alla Questura competente per territorio²⁴.

Documentazione necessaria:

- dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data d'inizio e la durata presumibile della stessa e la durata dell'eventuale degenza prevista;
- attestazione dell'avvenuto deposito, a favore della struttura prescelta, di una somma cauzionale (30% del costo complessivo) sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste;
- documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori della struttura sanitaria;
- documentazione comprovante la disponibilità di risorse sufficienti per il viaggio di rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore;
- certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La

certificazione rilasciata all'estero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana.

b) Il trasferimento per cure mediche nell'ambito di programmi umanitari:

Il trasferimento può essere autorizzato dal Ministero della Salute d'intesa con il Ministero degli Esteri. Le regioni, autorizzano le Aziende Sanitarie Locali e le aziende ospedaliere ad erogare prestazioni che rientrano in programmi assistenziali approvati dalle regioni stesse, per alta specializzazione a favore di:

- cittadini provenienti da paesi non comunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;
- cittadini di paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o d'altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il SSN per l'assistenza sanitaria.

14) ISTRUZIONE

(T.U. art. 37, 38 e 39 – Reg. art. 45, 46, 47, 48, 49 e 50)

14.1) ISCRIZIONE SCOLASTICA (T.U. art. 38 – Reg. art. 45)

I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla loro regolarità, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico.

L'iscrizione nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani e ai minori stranieri si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, d'accesso ai servizi educativi e di partecipazione alla vita della comunità scolastica. Se privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione irregolare o incompleta, sono iscritti con riserva e questo non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di ogni or-

dine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione.

Per l'iscrizione degli alunni stranieri alla scuola dell'obbligo si applicano anche le disposizioni in materia di vaccini obbligatori, salvo le deroghe disposte per attestazione di esonero rilasciata dal medico dell'ASL.

a) In quale classe vengono iscritti?

I minori soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa.

Va tenuto conto:

- dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza;
- del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri. Esso formula altresì proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Se necessario, attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale dell'opera di mediatori culturali qualificati.

Lo stesso collegio definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.

b) Visti di ingresso per motivi di studio, borse di studio e ricerca (Reg. art. 44-bis)

1) È consentito l'ingresso in Italia per motivi di studio, alle condizioni definite dal decreto del Ministro degli Affari Esteri, in favore dei cittadini stranieri:

- maggiori di età**, che intendano seguire corsi superiori di studio o d'istruzione tecnico-professionale, a tempo pieno e di durata determinata, verificata la coerenza dei corsi da seguire in Italia con la formazione acquisita nel Paese di provenienza, accertate le disponibilità economiche (mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del viaggio e del soggiorno), nonché la validità dell'iscrizione o pre-iscrizione al corso da seguire in Italia;
- minori di età, comunque, maggiori di anni 14**, i cui genitori o tutori, residenti all'estero, intendano far seguire corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche, nell'ambito di programmi di scambi e di iniziative culturali approvati dal Ministero degli Affari Esteri, dal MIUR o dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Al di fuori di tali fattispecie, l'ingresso dei minori per studio, limitatamente ai maggiori di anni 15, è consentito in presenza dei requisiti di cui alla lettera a), nonché se accertata l'esistenza di misure di adeguata tutela del minore e la rispondenza del programma scolastico da seguire in Italia alle effettive esigenze formative e culturali del beneficiario.

2) È consentito l'ingresso in Italia ai cittadini stranieri assegnatari di borse di studio accordate dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165²⁵, da Governi stranieri, da fondazioni ed istituzioni culturali italiane di chiara fama ovvero da organizzazioni internazionali, secondo le modalità stabilite da decreto interministeriale.

3) È consentito l'ingresso in Italia per attività scientifica ai cittadini stranieri che, a richiesta degli enti di cui al punto precedente e per motivi di preminente interesse della Repubblica italiana, intendano svolgere in territorio nazionale attività di alta cultura o di ricerca avanzata, che non rientrino tra quei casi di ingresso per lavoro in casi particolari²⁶. Analogo visto è accordato al coniuge e ai figli minori al seguito, secondo le modalità stabilite da decreto interministeriale.

²⁴ La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.

Lo straniero, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio, che intende frequentare corsi di formazione professionale organizzati da enti di formazione accreditati²⁷, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, di durata non superiore a 24 mesi, può essere autorizzato all'ingresso nel territorio nazionale, nell'ambito del contingente annuale determinato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Con decreto, da emanarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con i ministri dell'Interno e degli Affari Esteri, sentita la Conferenza permanente Stato-regioni²⁸, è determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui al precedente paragrafo, ovvero a svolgere i tirocini formativi. In sede di prima applicazione della presente disposizione, le rappresentanze diplomatiche e consolari, nelle more dell'emanazione del decreto annuale e, comunque, non oltre il 30 giugno, rilasceranno i relativi visti, previa verifica dei requisiti. Il numero di tali visti viene portato in detrazione dal contingente annuale indicato nel predetto decreto. Per le annualità successive, si applicheranno le stesse modalità, ma il numero dei visti rilasciabili anteriormente alla data di pubblicazione del decreto annuale di programmazione e, comunque, non oltre il 30 giugno di ciascun anno, non può eccedere il numero dei visti rilasciati nel primo semestre dell'anno precedente. Nel caso che la pubblicazione del decreto di programmazione annuale non venga effettuata entro la scadenza stabilita, il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel secondo semestre di ciascun anno, può provvedere, in via transitoria, con proprio decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente.

14.2) ACCESSO ALL'UNIVERSITÀ²⁹ (T.U. art. 39 – Reg. art. 46, 47 e 48)

²⁷ Per amministrazioni pubbliche si intendono: tutte le amministrazioni dello Stato, (compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative), le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, CCAA e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del SSN.

²⁸ Vedi paragrafo 11.6

²⁹ Secondo le norme attuative dell'articolo 142, comma 1, lettera d), del D. Lgs. 31.03.98, n. 112

³⁰ Di cui al D. Lgs. 28.08.97, n. 281, e successive modificazioni

³¹ Per informazioni aggiornate su immatricolazione e calendario delle scadenze, vedi sito web del MIUR: http://www.miur.it/0002Univer/0023Studenti/0059Studenti/index_cf2.htm

³² Informazioni: Università degli Studi di Firenze, Segreteria Studenti Stranieri, Piazza S.Marco n. 4, Tel.: 055 2757229 - Fax: 055 275768, E-mail: ustr@adm.unifi.it, www.unifi.it

³³ Vedi paragrafo 12.1 c)

Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli atenei stabiliscono il numero dei posti da destinare all'immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari, per l'anno accademico successivo³⁰. L'ammissione è comunque subordinata a verifica delle capacità ricettive delle strutture universitarie ed al superamento delle prove di ammissione.

a) Dove e come si richiede il visto d'ingresso per studio?

Lo straniero deve richiedere il visto d'ingresso (anche per gli eventuali familiari al seguito³¹) alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel paese di appartenenza o territorialmente competente per il luogo di residenza.

Per la domanda e la documentazione da allegare, vedi la scheda "Visto d'ingresso e permesso di soggiorno per studio".

b) Come e quando si può rinnovare il permesso di soggiorno?

- è rinnovato agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e, negli anni successivi, almeno due verifiche;
- per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto fermo restando il numero complessivo di rinnovi;
- non può essere comunque rilasciato per più di tre anni oltre la durata del corso di studio;
- può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva del corso, rinnovabile per un anno.

c) E per gli stranieri già residenti in Italia?

È consentito l'accesso ai corsi universitari, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico o umanitario e per motivi religiosi. È consentito anche agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia o equipollente, se conseguito all'estero, e agli stranieri, ovunque residenti, titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali e che soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio.

d) Servizi e interventi per il diritto allo studio

Gli studenti stranieri accedono, a parità di trattamento con gli studenti italiani, a servizi e interventi per il diritto allo studio³², compresi gli interventi non destinati alla generalità degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi. Sono previsti criteri di valutazione del merito dei richiedenti³³, in aggiunta a quello delle condizioni economiche degli stessi e tenuto conto anche del rispetto dei tempi previsti dall'ordinamento degli studi. La condizione economica e patrimoniale degli studenti stranieri è valutata secondo specifiche modalità e relative tabelle e certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese dove i redditi sono stati prodotti e tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale ambasciata italiana ed è legalizzata dalle Prefetture - UTG³⁴. Le regioni possono consentire l'accesso gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in condizioni di particolare disagio economico, opportunamente documentate.

Le competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane, ai fini dell'accesso agli studi universitari, rilasciano le dichiarazioni sulla validità locale dei titoli

di scuola secondaria stranieri, fornendo contestualmente informazioni sulla scala di valori e sul sistema di valutazioni locali cui fa riferimento il voto o giudizio annotato sul titolo di studio. Con decreto del MIUR, di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione e del Ministro degli Affari Esteri sono determinate le tabelle di corrispondenza per la valutazione del voto o giudizio riportato sul titolo straniero con la valutazione adottata nell'ordinamento scolastico italiano.

14.3) ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE (T.U. art. 37 – Reg. art. 47 e 49)

Specifici visti d'ingresso e permessi di soggiorno, di durata non superiore alle documentate necessità, possono essere rilasciati agli stranieri che hanno conseguito il diploma di laurea presso un'università italiana, per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio professionale.

Il superamento dei suddetti esami, unitamente all'adempimento delle altre condizioni richieste dalla legge, consente l'iscrizione negli albi professionali, indipendentemente dal possesso della cittadinanza italiana, salvo che questa sia richiesta a norma dell'articolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29³⁵, e successive modificazioni e integrazioni. L'aver soggiornato regolarmente in Italia da almeno cinque anni è titolo di priorità rispetto ad altri cittadini stranieri.

a) Riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio delle professioni ed iscrizione ad Ordini, Collegi e elenchi speciali

I cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso dei titoli professionali legalmente riconosciuti in Italia abilitanti all'esercizio delle professioni, che intendono iscriversi agli Ordini, Collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti, nell'ambito delle quote definite dai decreti annuali del Presidente del Consiglio, se in possesso di un titolo abilitante all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente alla UE, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni corrispondenti.

L'iscrizione ai predetti albi o elenchi è condizione

³² Legge 2.12.91, n. 390 – Norme sul diritto agli studi universitari

³³ DPCM 9.04.01 - Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2.12.91, n. 390

³⁴ Ai sensi dell'art. 33 del DPR n. 445/2000

³⁵ "Accesso dei cittadini degli Stati membri della Comunità Europea"

40 necessaria per l'esercizio delle professioni anche con rapporto di lavoro subordinato. In questo caso è garantita la parità di trattamento retributivo e previdenziale con i cittadini italiani.

Il riconoscimento del titolo può essere richiesto anche dagli stranieri non soggiornanti in Italia. Le amministrazioni interessate, ricevuta la domanda, provvedono a quanto di loro competenza. L'ingresso in Italia per lavoro, sia autonomo che subordinato, nel campo delle professioni sanitarie è, comunque, condizionato dal riconoscimento del titolo di studio effettuato dal Ministero competente.

b) Come e dove si fa riconoscere un titolo?

La domanda di riconoscimento³⁶ deve essere presentata al Ministero competente, corredata della documentazione relativa ai titoli da riconoscere e deve indicare la professione o le professioni in relazione alle quali è richiesto il riconoscimento. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, il Ministero accerta la completezza della documentazione esibita, comunicando all'interessato le eventuali necessarie integrazioni.

Per la valutazione dei titoli acquisiti, il Ministero competente indice un'apposita Conferenza dei Servizi e sul riconoscimento provvede il ministro competente con decreto da emettersi nel termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione. In alcuni casi il decreto stabilisce le condizioni del tirocinio di adattamento o della prova attitudinale, individuando l'ente o organo competente:

- se la formazione attestata dallo straniero verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate ed egli è in possesso di titoli acquisiti nella UE o la professione, che chiede di esercitare in Italia, corrisponde nel Paese di provenienza ad una professione il cui esercizio non è subordinato al possesso di titoli di formazione professionale
- se la professione cui si riferisce il riconoscimento dei titoli comprende attività professionali che non esistono nella professione corrispondente del Paese che ha rilasciato i titoli o nella professione esercitata a tempo

pieno per la durata di due anni negli ultimi dieci anni.

I suddetti decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Nel caso in cui il riconoscimento sia subordinato al superamento di un tirocinio di adattamento o della prova attitudinale ed il richiedente si trovi all'estero, viene rilasciato un visto d'ingresso per studio per il periodo necessario all'espletamento della suddetta misura compensativa

Le suddette disposizioni per la procedura di riconoscimento dei titoli si applicano anche ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati da Paesi terzi abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche direttive della UE.

14.4) RICONOSCIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL'ESTERO³⁷ (T.U. art. 39 – Reg. art. 48)

La competenza in materia di riconoscimento dei titoli di accesso all'istruzione superiore, dei periodi di studio e dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque livello, è attribuita alle università ed agli istituti di istruzione universitari, i quali la esercitano nell'ambito della loro autonomia ed in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni internazionali. Le suddette istituzioni si pronunciano sulle richieste di riconoscimento entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda. Nel caso in cui si rappresentino esigenze istruttorie, il termine è sospeso fino al compimento, entro i 30 giorni successivi, degli atti supplementari. Contro il provvedimento di rigetto della domanda, o se è decorso il termine previsto, senza che sia stato adottato alcun provvedimento, il richiedente può presentare ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato. Può altresì, entro il termine previsto per quest'ultimo (180 giorni), presentare istanza al MIUR, che nei successivi 20 giorni, se la ritiene motivata, può invitare l'università a riesaminare la domanda, dandone contestuale comunicazione all'interessato. L'università si pronuncia entro i successivi 60 giorni. Nel caso di rigetto, o in assenza, nei termini rispettivamente previsti, dell'ivi-

to di riesame da parte del Ministero o della pronuncia dell'università, è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato.

14.5) DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE (T.U. art. 37- Reg. art. 50)

Presso il Ministero della Salute sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale, pubblicati annualmente, insieme agli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli per l'esercizio di una professione sanitaria. Per l'iscrizione e la cancellazione dagli elenchi speciali si osservano le disposizioni riguardanti gli albi professionali contenute nel Capo I del DPR del 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni.

I suddetti elenchi speciali e gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, vengono pubblicati annualmente.

a) Come funziona l'iscrizione?

L'iscrizione negli albi professionali e quella negli elenchi speciali sono disposte, previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalità stabilite dal Ministero della Salute. All'accertamento provvedono, prima dell'iscrizione, gli Ordini e Collegi professionali ed il Ministero della Salute, con oneri a carico dell'interessato. Con le stesse procedure il Ministero della Salute provvede, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del SSN, anche al riconoscimento di titoli accademici, di studio e di formazione professionale, complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione o arte sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente alla UE.

b) Dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie

La dichiarazione di equipollenza dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero, nonché l'ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto, non danno titolo all'esercizio delle relative professioni. A tale fine, deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della Salute; il parere negativo non consente l'iscrizione agli albi

professionali o agli elenchi speciali per l'esercizio delle relative professioni sul territorio nazionale e dei Paesi dell'Unione Europea.

Entro due anni dalla data di rilascio del decreto di riconoscimento, il professionista deve iscriversi al relativo albo professionale, ove esistente. Trascorso tale termine, il decreto di riconoscimento perde efficacia. Per le professioni non costituite in Ordini o in Collegi, il decreto di riconoscimento perde efficacia, qualora l'interessato non lo abbia utilizzato, a fini lavorativi, per un periodo di due anni dalla data del rilascio.

15) ACCESSO ALL'ABITAZIONE (T.U. art. 40)

Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale, e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, hanno diritto di accedere in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni Regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.

16) ASSISTENZA SOCIALE (T.U. art. 41)

Gli stranieri titolari di carta di soggiorno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti.

17) DISCRIMINAZIONI PER MOTIVI RAZZIALI, ETNICI, NAZIONALI O RELIGIOSI³⁸ (T.U. art. 43 e 44)

Costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il

³⁶ D.Lgs. 2.05.94 n. 319 "Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva 89/48/CEE" e Comunicato pubblicato sulla G.U. n. 069 del 23/03/1995 - Decreto Legislativo 27.01.92, n. 115 "Attuazione della direttiva n. 89/48/CEE relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni"

³⁷ Informazioni aggiornate sul sito web del Ministero del MIUR: http://www.miur.it/0002Univer/0052Cooper/0069Titoli/index_c2.htm

4.2 colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

a) Chi compie un atto di discriminazione?

In ogni caso compie un atto discriminatorio:

- il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessità che, nell'esercizio delle sue funzioni, compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, etnia o nazionalità, lo discriminino ingiustamente;
- chiunque imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire beni o servizi offerti al pubblico ad uno straniero soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, etnia o nazionalità;
- chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, etnia o nazionalità;
- chiunque impedisca, mediante azioni od omissioni, l'esercizio di un'attività economica legittimamente intrapresa da uno straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, etnia o nazionalità;
- i datori di lavoro, o i suoi preposti, i quali, ai sensi dell'art. 15 della legge 20.05.70, n. 300, come modificata e integrata dalla legge 9.12.77, n. 903, e dalla legge 11.05.90, n. 108,

compiano qualsiasi atto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole discriminando, anche indirettamente, i lavoratori in ragione della loro appartenenza ad una razza, ad un gruppo etnico o linguistico, ad una confessione religiosa o ad una cittadinanza. Costituisce discriminazione indiretta ogni trattamento pregiudizievole conseguente all'adozione di criteri che svantaggino in modo proporzionalmente maggiore i lavoratori appartenenti ad una determinata razza, ad un determinato gruppo etnico o linguistico, ad una determinata confessione religiosa o ad una cittadinanza e riguardino requisiti non essenziali allo svolgimento dell'attività lavorativa;

- gli articoli 43 e 44 del T.U. si applicano anche agli atti xenofobi, razzisti o discriminatori compiuti nei confronti dei cittadini italiani, di apolidi e di cittadini di altri Stati UE.

b) Azione civile contro la discriminazione

Il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.

c) Come e dove si presenta l'istanza?

- la domanda si propone con ricorso depositato, anche personalmente dalla parte, nella cancelleria del Tribunale del luogo di domicilio dell'interessato;
- il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio può dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell'azienda interessata;
- qualora il datore di lavoro ponga in essere un comportamento discriminatorio di carattere collettivo, anche in casi in cui non siano individuabili in modo immediato e diretto i lavoratori lesi dalle discriminazioni, il ricorso può essere presentato dalle rappresentanze locali

delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

d) Come procede il Tribunale?

- il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti d'istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto;
- provvede poi, con ordinanza, all'accoglimento o al rigetto della domanda. Se accoglie la domanda, emette i provvedimenti richiesti che sono immediatamente esecutivi;
- contro i provvedimenti del giudice è ammesso reclamo al Tribunale nei termini di cui all'art. 739, comma 2, del codice di procedura civile. Si applicano in quanto compatibili, gli artt. 737, 738 e 739 del CPC (procedimenti di volontaria giurisdizione);
- con la decisione che definisce il giudizio, il giudice può altresì condannare il responsabile dell'atto discriminatorio al risarcimento del danno, anche non patrimoniale (il cosiddetto danno morale);
- chiunque eluda l'esecuzione dei provvedimenti del giudice e dei provvedimenti del Tribunale è punito ai sensi dell'art. 388, comma 1, del codice penale;
- nei casi di urgenza, il giudice provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore ai 15 giorni, assegnando all'istante un termine non superiore a 8 giorni per la notificazione del ricorso e del decreto. A tale udienza, il giudice, con ordinanza, conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati nel decreto.

Ogni accertamento di atti o comportamenti discriminatori posti in essere da imprese alle quali siano stati accordati benefici ai sensi delle leggi vigenti dallo Stato o dalle Regioni, o che abbiano stipulato contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, di servizi o di forniture, è immediatamente comunicato dal giudice alle amministrazioni pubbliche o enti pubblici che abbiano disposto la concessione del be-

neficio, (il regolamento d'attuazione, contrariamente a quanto previsto dal T.U., non fa alcun riferimento alle modalità di comunicazione alle amministrazioni o agli enti pubblici da parte del Tribunale) include le agevolazioni finanziarie o creditizie, o dell'appalto. Tali amministrazioni o enti revocano il beneficio e, nei casi più gravi, dispongono l'esclusione del responsabile per due anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie, o da qualsiasi appalto. Le Regioni, in collaborazione con le Province e con i Comuni, con le associazioni di immigrati e del volontariato sociale, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo e dello studio del fenomeno, predispongono centri di osservazione, di informazione e di assistenza legale per gli stranieri vittime delle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

³⁸ Reg. art. 58 comma 8 c): "I programmi annuali e pluriennali predisposti dalle Regioni sono finalizzati allo svolgimento di attività volte a prevenire e rimuovere ogni forma di discriminazione basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica o religiosa"

CARTA DI SOGGIORNO

La carta di soggiorno è un documento che **autorizza lo straniero alla regolare permanenza sul territorio italiano a tempo indeterminato**.

Chi ne ha diritto?

Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno 6 anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi.

Dove e come si richiede?

Si richiede alla questura della città in cui si risiede, compilando in duplice copia un modulo, da ritirare presso la stessa questura, su cui lo straniero deve indicare:

- le proprie generalità complete
- il luogo /i luoghi in cui ha soggiornato in Italia nei 6 anni precedenti
- il luogo di residenza
- le fonti di reddito¹, derivanti anche dal riconoscimento del trattamento pensionistico per invalidità, specificandone l'ammontare

Alla domanda vanno allegati:

- copia del permesso di soggiorno
- copia del passaporto, o di documento equipollente o del documento d'identificazione rilasciato dalla competente autorità italiana da cui risultino nazionalità, la data (anche solo l'anno) e il luogo di nascita
- copia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD rilasciato dal datore di lavoro, relativi all'anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale
- certificato del casellario giudiziale da richiedere al Tribunale, e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso (Procura della Repubblica)
- 4 fotografie (formato tessera)²
- marca da bollo da Euro 14,62

E per i familiari?

La carta di soggiorno può essere richiesta per il coniuge e per i figli minori degli anni 18 conviventi.

Mentre il requisito dell'anzianità (6 anni) di soggiorno si applica solo al richiedente (al cosiddetto *capo famiglia*), i seguenti documenti vanno prodotti anche per i familiari per i quali si richiede la carta di soggiorno o l'iscrizione nella propria carta di soggiorno:

- copia del permesso di soggiorno
- copia del passaporto o di documento equipollente o del documento di identificazione rilasciato dalla competente autorità italiana da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con l'indicazione dell'anno e il luogo di nascita del richiedente
- 4 fotografie per ogni familiare (formato tessera)³

Alla domanda vanno allegati:

- **documenti comprovanti lo stato di parentela** (certificato di matrimonio, nascita, ecc.), rilasciati dalla competente autorità dello Stato d'appartenenza, tradotti in italiano e legalizzati dall'autorità consolare italiana, salvo per la documentazione rilasciata ai sensi della Convenzione dell'Aja del

1961 (tale documentazione non è richiesta qualora il figlio minore abbia fatto ingresso sul territorio nazionale con visto di ingresso per ricongiungimento familiare)

- **documentazione comprovante la disponibilità d'alloggio** che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia pubblica⁴
 - copia di contratto di proprietà o locazione registrati o copia di contratto di comodato gratuito
 - attestazione di idoneità dell'alloggio:
 - attestato di idoneità rilasciato dall'ufficio comunale (originale) oppure
 - certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'ASL competente per territorio (originale)

Se il/la capofamiglia è lavoratore domestico che usufruisce di vitto e alloggio, è sufficiente una dichiarazione di ospitalità del datore di lavoro che comprenda anche i familiari interessati ed il suo certificato di stato di famiglia.

Se la richiesta è per il figlio/la figlia di età inferiore agli anni 14, che ha fatto ingresso al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il/la minore dimora

- **documentazione comprovante il reddito** (dell'anno precedente alla richiesta), non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, se si chiede l'inserimento di un solo familiare, al doppio dell'importo se l'inserimento è di due o tre familiari, al triplo se è di quattro o più familiari. Il reddito di riferimento è quello prodotto da tutti i familiari conviventi non a carico (allegare eventuali copie delle dichiarazioni di reddito o dei modelli CUD dei familiari)
- **certificato del casellario giudiziale** del coniuge e/o dei figli di età superiore ai 14 anni⁵
- **certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso** del coniuge⁶ e/o dei figli di età superiore ai 14 anni⁶

Se la carta di soggiorno è richiesta da coniuge straniero, o genitore straniero convivente con cittadino italiano o con cittadino di uno Stato dell'Unione Europea residente in Italia, non occorre documentazione riguardante l'alloggio. Il reddito verrà dimostrato allegando copia del CUD o Modello Unico (comprovante il reddito percepito l'anno precedente) del coniuge italiano o comunitario.

Nel caso di matrimonio con cittadino italiano o comunitario, si prescinde dal requisito dell'anzianità di soggiorno e la carta di soggiorno, salvo tempi burocratici d'attesa, può essere richiesta e rilasciata immediatamente.

Per lo straniero che sia figlio minore convivente di cittadino italiano o cittadino di uno Stato dell'Unione Europea residente in Italia, la carta di soggiorno è richiesta da chi esercita la potestà sul minore.

Rilascio della carta di soggiorno

La questura rilascia una ricevuta, indicando il giorno in cui la carta potrà essere ritirata. La ricevuta non sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno, che è rilasciata comunque entro 90 giorni dalla richiesta, previo accertamento delle condizioni richieste (fra le quali: assenza di procedimenti penali in corso e assenza di condanne).

Se viene negata o revocata?

Lo straniero può presentare ricorso al TAR competente entro 60 giorni. L'espulsione dello straniero titolare di carta di soggiorno può essere disposta solo per gravi motivi di ordine pubblico.

Validità della carta di soggiorno

La carta di soggiorno costituisce documento d'identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio o del rinnovo. Il rinnovo è effettuato a richiesta dell'interessato, corredata di nuove fotografie.

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE, VISTO PER FAMILIARE AL SEGUITO E PERMESSO PER MOTIVI FAMILIARI

A) VISTO PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE E PER FAMILIARE AL SEGUITO

Soggetti interessati

Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia, titolare di carta di soggiorno o di un permesso di soggiorno (per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per asilo, per studio e per motivi religiosi), di durata non inferiore ad un anno, in corso di validità, può richiedere il ricongiungimento con i sotto indicati familiari residenti all'estero oppure già presenti sul territorio nazionale e titolari di permesso di soggiorno ad altro titolo.

Il visto d'ingresso per ricongiungimento familiare o familiare al seguito si può richiedere per

- coniuge non legalmente separato;
- figli minorenni a carico, anche di un solo coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati o legalmente separati a condizione che l'altro coniuge, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli
- figli maggiorenni a carico, qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute dal quale deriva invalidità totale
- genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel paese d'origine o di provenienza
- genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute

È consentito inoltre l'ingresso

- per ricongiungimento al figlio minore, regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri, entro un anno dall'ingresso in Italia, il possesso dei requisiti previsti per il ricongiungimento familiare
- al seguito di cittadino italiano o comunitario dei familiari con i quali è possibile attuare il ricongiungimento familiare

Dove e come si richiede il nullaosta

La domanda¹ di nulla osta al ricongiungimento familiare (in duplice copia) deve essere inviata allo **Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) presso la Prefettura – U.T.G.**² competente per il luogo di dimora del richiedente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

Lo Sportello Unico provvede a convocare lo straniero affinché consegni la documentazione prescritta a corredo dell'istanza. Detta documentazione deve essere presentata in duplice copia, poichè una verrà restituita, debitamente timbrata, all'interessato.

Documenti da allegare:

- copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno
- copia del passaporto o di un documento equivalente in corso di validità
- copia del passaporto o di un documento equivalente in corso di validità del/dei familiare/i interessati al ricongiungimento
- marca da bollo da € 14,62
- documentazione attestante la **disponibilità del reddito** annuo, derivante da fonti lecite, non inferiore
 - all'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede il ricongiungimento con **un solo familiare**
 - al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale se si chiede con **due o tre familiari**
 - al triplo se si chiede il ricongiungimento con **quattro o più familiari**.

¹ Le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa Cattolica sono considerate "redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente" (Ministero dell'Interno. Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere. Circolare, 24 maggio 2005)

² In luogo della fotografia in più esemplari, allo straniero può essere richiesto di farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione all'ufficio

³ Vedi nota 2

⁴ Per i parametri, vedi scheda "ricongiungimento familiare".

⁵ Tribunale per i Minorenni di Firenze: Via della Scala 79

⁶ Vedi nota 5

48 Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

Se il rapporto di lavoro è iniziato da meno di un anno, e il lavoratore non è in possesso della dichiarazione dei redditi, la dichiarazione del datore di lavoro dovrà contenere anche l'indicazione del reddito annuo presunto del lavoratore.

- **Lavoratori dipendenti:** ultima dichiarazione dei redditi, comunicazione all'Ispettorato del Lavoro o INPS, ultima busta paga o fotocopia autenticata del libro paga, autocertificazione del datore di lavoro, da cui risulta l'attuale rapporto di lavoro (duplice copia di ciascun documento).
- **Lavoratori domestici:** ultima dichiarazione dei redditi o, se non posseduta, comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego/INPS, bollettino di versamento dei contributi INPS relativi al trimestre precedente alla data di presentazione della domanda, autocertificazione del datore di lavoro, da cui risulta l'attuale rapporto di lavoro.

Lavoratori autonomi:

- **Ditta individuale** – certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, fotocopia attribuzione partita IVA, fotocopia licenza comunale ove prevista, modello Unico più ricevuta di presentazione (se l'attività è stata avviata da più di un anno) o una relazione contabile redatta dal commercialista relativa all'intero periodo lavorativo (se l'attività è stata avviata da meno di un anno)
 - **Società** – visura camerale della società di data recente, fotocopia attribuzione partita IVA della società, mod. Unico più ricevuta di presentazione (se l'attività è stata avviata da più di un anno) o una relazione contabile redatta dal commercialista relativa all'intero periodo lavorativo (se l'attività è stata avviata da meno di un anno).
 - **Collaborazione a progetto** – fotocopia contratto di lavoro a progetto nel quale siano indicati la durata della prestazione di lavoro e la retribuzione percepita, dichiarazione del committente da cui risulti l'attualità del contratto di lavoro a progetto, dichiarazione di gestione separata all'INPS, fotocopia modello Unico
 - **Socio lavoratore** – visura camerale della cooperativa, fotocopia attribuzione partita IVA della cooperativa, dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulta l'attualità del rapporto di lavoro, fotocopia del libro soci, mod. Unico.
 - **Liberi professionisti** – iscrizione all'albo, mod. Unico e ricevuta di presentazione.
- f) documentazione attestante la **disponibilità di un alloggio** che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica³. A tale fine, l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti ovvero il certificato d'idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'ASL competente per territorio, ovvero, nel caso di figlio di età inferiore agli anni 14 al seguito di uno dei genitori, del consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;
- g) documentazione attestante i **rapporti di parentela, la minore età e lo stato di famiglia;**
- h) **ricongiungimento a favore di genitori ultra 65enni:** qualora gli altri figli non siano in grado di provvedere al loro mantenimento per gravi motivi di salute, questi dovranno essere documentati attraverso certificazione rilasciata, a spese del richiedente, dal medico nominato dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per il Paese di provenienza dei familiari per i quali è stato richiesto il ricongiungimento
- i) **ricongiungimento a favore di figli maggiorenni inabili:** documentazione, rilasciata da autorità locali o da soggetti privati, attestante la condizione economica nel Paese di provenienza del figlio maggiorenne, valutata e vistata dall'autorità consolare alla luce dei parametri locali; certificato attestante l'invalidità totale rilasciato, a spese del richiedente, dal medico nominato dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per il Paese di provenienza dei familiari per i quali è stato richiesto il ricongiungimento.

Tutta la documentazione estera, indipendentemente dal Paese di provenienza ed a seguito delle verifiche ritenute necessarie, dovrà essere *'validata'* – con apposito timbro – dalla rappresentanza diplomatico-consolare. L'istanza deve essere presentata da parte del cittadino straniero titolare del diritto al ricongiungimento familiare (anche attraverso i familiari con i quali richiede il ricongiungimento), accompagnata da copia del suo permesso di soggiorno⁴. Diversamente, la stessa non può essere presa in considerazione ai fini del rilascio del nulla osta.

Quando il **nullaosta** è richiesto **per familiare/i al seguito**, lo straniero può avvalersi di un procuratore speciale e la suddetta **documentazione deve essere integrata da:**

- fotocopia di un documento personale del delegato
- delega a favore di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, a presentare l'istanza di nullaosta per familiari al seguito, redatta dallo straniero che ha già ottenuto il visto per i motivi sopra specificati, sottoscritta – sull'apposito modello disponibile presso la rappresentanza diplomatico-consolare – di fronte al funzionario delegato del Consolato.

Rilascio del nullaosta

Il SUI rilascia il nullaosta, ovvero un provvedimento di diniego del nullaosta, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, dandone comunicazione all'autorità consolare. Dopo questi 90 giorni, in mancanza del provvedimento del SUI, il familiare del richiedente interessato al ricongiungimento può ottenere il visto d'ingresso da parte della rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel Paese di provenienza, previa esibizione della copia degli atti contrassegnati dal SUI, da cui risulti la data della presentazione della domanda e della relativa documentazione.

Il nullaosta potrà essere utilizzato entro 6 mesi dalla data di rilascio da parte del SUI. All'atto del rilascio del visto, lo straniero viene avvertito dell'obbligo di presentarsi allo Sportello Unico entro 8 giorni dall'ingresso in Italia.

Rilascio del visto

Le autorità consolari, rilasciano il visto d'ingresso entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione allo Sportello Unico.

Eventuali false dichiarazioni o la presentazione di documentazione falsa o contraffatta comporta automaticamente, oltre alla denuncia del richiedente all'autorità giudiziaria italiana e del suo Paese di origine, l'inammissibilità della domanda.

Tutela

Contro il diniego del nullaosta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può presentare ricorso al Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui risiede. Il decreto che accoglie il ricorso, può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nullaosta. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa.

B) PERMESSO PER MOTIVI FAMILIARI

Soggetti interessati

- lo straniero che fa ingresso in Italia con un visto per ricongiungimento familiare o con un visto al seguito del proprio familiare
- gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno che abbiano contratto matrimonio nel territorio dello Stato con un cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea, o con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti
- il familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con un cittadino italiano o appartenente ad uno Stato membro della UE residente in Italia, o con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari. La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare. Qualora

detto cittadino sia un rifugiato, si prescinde dal possesso di un valido permesso di soggiorno da parte del familiare

- il genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia. In tal caso il permesso di soggiorno è rilasciato anche a prescindere dal possesso di un valido titolo di soggiorno, a condizione che il genitore richiedente non sia stato privato dalla potestà genitoriale secondo la legge italiana⁵

Che cosa consente il permesso di soggiorno per motivi familiari?

- l'accesso ai servizi assistenziali
- l'iscrizione ai corsi di studio o di formazione professionale
- l'iscrizione nelle liste di collocamento
- lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo, fermi i requisiti minimi d'età

Durata del permesso di soggiorno per motivi familiari

Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha la stessa durata del permesso di soggiorno del familiare straniero in possesso dei requisiti per il ricongiungimento familiare ed è rinnovabile insieme a quest'ultimo. Allo straniero che effettua il ricongiungimento con un cittadino italiano o di uno stato membro dell'Unione Europea è rilasciata una carta di soggiorno.

In **caso di morte del familiare** in possesso dei requisiti per il ricongiungimento e in caso di **separazione legale o di scioglimento del matrimonio o per il figlio che non possa ottenere la carta di soggiorno al compimento del 18° anno di età**, il permesso di soggiorno può essere convertito in permesso per studio, per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, fermi i requisiti minimi di età per lo svolgimento di attività di lavoro. L'interessato, se in possesso dei requisiti, deve però presentare istanza di conversione del permesso di soggiorno alla questura competente⁶.

¹ Il modulo per la domanda di nullaosta al ricongiungimento familiare o per familiare al seguito, si può trovare nel sito web del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione (www.utg.firenze.it)

² Sportello Unico per l'Immigrazione, Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo, Via A. Giacomini 8 – 50132 Firenze

³ Parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica della Regione Toscana (L.R.20 dicembre 1996, n.96):

Superficie	Idoneo per n° persone
30 mq	1 persona
45 mq	2 persone
55 mq	3 persone
65 mq	4 persone
75 mq	5 persone
95 mq	6 o più persone

Con delibera n. 700 del 4.07.2005 la Giunta Regionale Toscana ha stabilito che l'idoneità alloggiativa non può essere concessa per più di due persone a vano utile, salvo particolari situazioni da motivare. Per vano utile si intendono tutti i vani dell'alloggio esclusa la cucina, quando la stessa risulta inferiore a mq. 14 e i servizi come definiti dal D.M. 5.07.1975

⁴ Ministero dell'Interno, Circolare del 9.09.2005, n. 2354/2.4. Nel caso in cui la validazione sia preceduta dalla legalizzazione, può essere presentata una sola istanza per la richiesta di entrambi gli atti amministrativi.

⁵ La carenza di coabitazione o convivenza non è ostativa al rilascio del permesso e il diritto all'unità familiare prevale anche su quello sotteso alle norme di ordine pubblico relative all'immigrazione degli stranieri, che vietano il rinnovo del permesso di soggiorno a persone socialmente pericolose (Cassazione Civile, Sez. I, sentenza n. 2358 del 4.02.05).

⁶ Consiglio di Stato, sentenza n. 767 del 28.02.2005

LAVORO SUBORDINATO

1) VISTO D'INGRESSO

Soggetti interessati

Il lavoratore straniero residente all'estero, con il quale il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante, residente in Italia, intende instaurare un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Le richieste d'assunzione possono essere presentate solo nell'ambito delle quote d'ingresso stabilite da decreti annuali emanati dal Presidente del Consiglio.

Organi di riferimento

La domanda di nullaosta all'assunzione deve essere presentata allo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) presso la Prefettura – U.T.G. della provincia di residenza, ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa. Il SUI competente al rilascio del nulla osta al lavoro è, comunque, quello del luogo in cui verrà svolta l'attività lavorativa; pertanto, lo Sportello Unico ricevente, se diverso, trasmette la richiesta a quello competente, dandone comunicazione al datore di lavoro.

Modalità di presentazione della domanda

Il datore di lavoro deve presentare al SUI

- richiesta nominativa di nullaosta al lavoro
- idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero
- la proposta di contratto di soggiorno con le relative condizioni
- l'impegno al pagamento delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza
- dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

Alla domanda devono essere allegati

- autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa alla Camera del Commercio, per le attività per le quali tale iscrizione è richiesta
- autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro
- la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali e, nel caso di lavoro domestico¹, una retribuzione mensile non inferiore al minimo previsto per l'assegno sociale.

Il datore di lavoro può rivalersi delle spese per la messa a disposizione dell'alloggio, trattenendo dalla retribuzione mensile una somma massima pari ad un terzo del suo importo, a meno che non si tratti di un rapporto di lavoro per il quale il corrispondente contratto collettivo nazionale di lavoro fissi il trattamento economico tenendo già conto che il lavoratore fruisce di un alloggio messo a disposizione dal datore.

La richiesta viene trasmessa alla Questura e alla Direzione Provinciale del Lavoro, le quali effettuano le prescritte verifiche e comunicano al SUI il parere circa il rilascio del nullaosta.

La disposizione relativa alla verifica della capacità economica, non si applica al **datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza**, il quale intende assumere un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.

Richieste numeriche

Se il datore di lavoro non ha una conoscenza diretta dello straniero può richiedere, presentando la documentazione relativa al contratto, l'alloggio e le spese per il rimpatrio, il nullaosta al lavoro di una o più persone iscritte nelle apposite liste costituite presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.

Le liste di lavoratori stranieri che chiedono di lavorare in Italia, sono compilate ed aggiornate per anno solare, distintamente per lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato e per lavoro stagionale, e sono tenute nell'ordine di presentazione delle domande di iscrizione, presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.

Liste dei lavoratori di origine italiana

Presso ogni rappresentanza diplomatico-consolare è istituito un elenco dei lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari. Tali liste di lavoratori che chiedono di lavorare in Italia, sono compilate ed aggiornate allo stesso modo delle liste di cui al precedente paragrafo.

Rilascio del nullaosta

Qualora nella domanda vi fossero delle irregolarità sanabili o la documentazione fosse incompleta, il SUI invita il datore di lavoro a procedere alla regolarizzazione ed all'integrazione della documentazione. In tale ipotesi, i termini per la concessione del nullaosta al lavoro subordinato decorrono dalla data dell'avvenuta regolarizzazione della documentazione.

Il SUI comunica le richieste dei datori di lavoro al Centro per l'Impiego competente. Decorsi 20 giorni, senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore italiano, comunitario o non comunitario, il Centro trasmette al SUI certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al datore di lavoro. In caso di disponibilità di altri lavoratori residenti, il datore di lavoro deve comunicare entro 4 giorni al SUI e, per conoscenza, al Centro per l'Impiego, se conferma o meno la sua richiesta di nullaosta. Nel frattempo la domanda resta sospesa.

In presenza di certificazione negativa del Centro per l'Impiego o dell'espressa conferma della richiesta di nullaosta da parte del datore di lavoro - o, comunque, decorsi 20 giorni senza alcun riscontro del Centro per l'Impiego - lo Sportello, sentito il parere del Questore circa la sussistenza o meno di motivi ostativi nei confronti del lavoratore straniero o del datore di lavoro, convoca il datore di lavoro per la consegna del nullaosta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno, che viene predisposto dallo stesso SUI sulla base della proposta di contratto del datore di lavoro contenuta nell'istanza. Il SUI trasmette la documentazione, compreso il codice fiscale, agli uffici consolari. **Il nullaosta al lavoro subordinato ha validità non superiore a 6 mesi dalla data del rilascio.**

Richiesta di visto d'ingresso

Entro questi 6 mesi lo straniero, informato dell'avvenuto rilascio del nullaosta da parte del datore di lavoro, deve richiedere il visto d'ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare competente.

La rappresentanza diplomatica o consolare comunica allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e rilascia, effettuate le verifiche preventive di sicurezza, il visto d'ingresso, comprensivo del codice fiscale, entro 30 giorni dalla data di richiesta da parte dell'interessato. Lo straniero viene informato dell'**obbligo di presentazione al SUI, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, per la richiesta di permesso di soggiorno.**

1.1) CASI PARTICOLARI DI INGRESSO PER LAVORO

a) La procedura per il rilascio del nullaosta all'accesso al lavoro per i lavoratori appartenenti alle categorie particolari indicate nel T.U. sull'immigrazione all'art. 27, lettere a), b), c), d), e), f), g), i), r) e r-bis) è analoga a quella sopra descritta. **Il nullaosta al lavoro è rilasciato al di fuori delle quote d'ingresso** stabilite dai decreti annuali emanati dal Presidente del Consiglio.

b) Per i lavoratori appartenenti alle categorie particolari indicate nel T.U. sull'immigrazione all'art. 27, lettere l), m), n) e o), le istanze - anziché al SUI - vanno presentate alla *Direzione Generale del Mercato del Lavoro - Ufficio per il collocamento nazionale lavoratori dello spettacolo*, competente al rilascio del relativo nullaosta.

c) Per gli stranieri destinati a svolgere qualsiasi tipo di attività sportiva professionistica presso società sportive italiane², il nullaosta al lavoro è sostituito dalla dichiarazione nominativa di assenso che viene rilasciata dal CONI.

Il nullaosta e le dichiarazioni per i lavoratori di cui ai punti b) e c) verranno poi comunicati, da parte degli Uffici competenti, al SUI al fine della stipula del contratto di soggiorno: per i lavoratori dello spettacolo, a quello della provincia ove ha sede legale l'impresa; per gli sportivi, a quello della provincia ove ha sede la società destinataria delle prestazioni sportive. In tali ipotesi, pertanto, lo Sportello è competente solo per le fasi finali relative alla sottoscrizione del contratto di soggiorno e al rilascio del permesso di soggiorno.

2) PERMESSO DI SOGGIORNO

Stipula del contratto di soggiorno e rilascio del permesso di soggiorno

Lo straniero che fa ingresso in Italia con visto d'ingresso per lavoro subordinato, deve presentarsi entro 8 giorni al SUI che ha rilasciato il nullaosta, dove sottoscriverà il contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, previa esibizione di un titolo idoneo a comprovare l'effettiva disponibilità dell'alloggio³, della richiesta di certificazione d'idoneità alloggiativa, nonché della dichiarazione di impegno al pagamento delle spese di viaggio di ritorno in patria.

Documentazione richiesta:

- copia integrale del passaporto recante il visto di ingresso
- 4 fotografie
- 1 marca da bollo da € 14,62

All'atto della sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro, il SUI provvede a far sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo precompilato di richiesta del permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente, inoltrati alla questura competente per il rilascio del permesso di soggiorno. Oltre alla ricevuta della presentazione dell'istanza di permesso di soggiorno, viene rilasciata al lavoratore duplice copia del contratto, di cui una dovrà essere consegnata, da parte di quest'ultimo, al proprio datore di lavoro. Lo Sportello comunica allo straniero la data della convocazione stabilita dalla questura per i rilievi fotodattiloscopici.

Durata del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

La durata del permesso di soggiorno coincide con quella del contratto di soggiorno, e comunque non può superare:

- la durata di 1 anno, in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
- la durata di 2 anni, in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Rinnovo del permesso di soggiorno

Deve essere richiesto al questore della provincia in cui lo straniero dimora:

- 90 giorni prima della scadenza nel caso di permesso di soggiorno per lavoro con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
- 60 giorni prima della scadenza nel caso di permesso di soggiorno per lavoro con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
- 30 giorni negli altri casi.

Cosa avviene se il lavoratore è disoccupato?

La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore ed i suoi familiari legalmente soggiornanti.

Quando il lavoratore perde il posto di lavoro ai sensi della normativa in vigore in materia di **licenziamenti collettivi**, l'impresa che lo ha assunto deve darne comunicazione al SUI e al Centro per l'Impiego competenti, entro 5 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro, per consentire il collocamento dello straniero e l'assistenza economica a suo favore. Il Centro per l'Impiego provvede all'iscrizione dello straniero nelle liste

54 di collocamento, per il periodo della residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, per un periodo complessivo non inferiore a 6 mesi.

Quando il licenziamento è disposto a norma delle leggi in vigore per il **licenziamento individuale**, ovvero in caso di **dimissioni**, il datore di lavoro ne dà comunicazione entro 5 giorni al SUI e al Centro per l'Impiego competenti. Lo straniero, se interessato a far risultare lo stato di disoccupazione, deve **presentarsi, non oltre il 40° giorno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, presso il Centro per l'Impiego** e rendere la dichiarazione che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa, esibendo il proprio permesso di soggiorno.

Egli viene iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore **a 6 mesi**.

Quando il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno per lavoro subordinato, può richiedere alla questura un **permesso di soggiorno per "attesa occupazione"**, per un periodo massimo di 6 mesi dalla data d'iscrizione nelle liste di collocamento.

Cosa avviene quando scade il permesso di soggiorno per "attesa occupazione"?

Lo straniero deve lasciare il territorio dello Stato, salvo risulti titolare di un nuovo contratto di soggiorno per lavoro ovvero abbia diritto al permesso di soggiorno ad altro titolo, secondo la normativa vigente.

Variazioni del rapporto di lavoro e rinnovo del permesso di soggiorno

Per i rapporti di lavoro già regolarmente instaurati con cittadini non comunitari senza la conclusione del contratto di soggiorno, e per l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, deve essere sottoscritto un contratto di soggiorno, redatto su apposita modulistica⁴, che deve essere inviato, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, al SUI, il quale provvede a restituire la ricevuta di ritorno timbrata.

All'atto del rinnovo del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero presenterà alla Questura, oltre alla documentazione prevista, la ricevuta di ritorno della suddetta raccomandata, debitamente timbrata dallo Sportello.

Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro è subordinato alla sussistenza di un contratto di soggiorno per lavoro, nonché alla consegna di autocertificazione del datore di lavoro attestante la sussistenza di un alloggio del lavoratore, fornito dei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Lavoratore invalido

Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per motivi di lavoro, o per un motivo che consente il lavoro subordinato, che sia dichiarato invalido civile, l'iscrizione negli elenchi separati per le singole categorie di invalidi, equivale all'iscrizione nelle liste di collocamento.

Diritti previdenziali e di sicurezza sociale in caso di rimpatrio

In caso di rimpatrio il lavoratore non comunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, **al compimento del 65° anno di età**.

In caso di decesso anteriore al compimento dei 65 anni, non spetta la pensione ai superstiti considerato che la posizione contributiva deve ritenersi efficace solo al raggiungimento della predetta età.

In caso di decesso verificatosi successivamente al compimento del 65° anno, la pensione ai superstiti spetta ricorrendo le condizioni previste dalle disposizioni vigenti per la generalità dei lavoratori⁵.

¹La capacità economica del datore di lavoro domestico è sussistente se il suo reddito annuo, al netto dell'imposta, corrisponde almeno al doppio della retribuzione annuale del lavoratore da assumere, aumentata dei connessi contributi. Il reddito minimo richiesto potrà risultare anche dal cumulo dei redditi dei parenti di primo grado non conviventi o, in mancanza, di altri soggetti tenuti legalmente all'assistenza sulla base di un'autocertificazione dei medesimi.

² lettera p) dell'art. 27 del T.U.

³ All'atto della prima presentazione presso lo Sportello Unico, il lavoratore presenterà la ricevuta attestante l'aver ricevuto il certificato di idoneità alloggiativa nonché la documentazione dell'effettiva disponibilità dell'alloggio. Il documento attestante la sussistenza dei parametri d'idoneità dell'alloggio deve essere presentato all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno.

⁴ Il modulo può essere scaricato da: <http://www.interno.it/assets/files/7/2005728164344.pdf>

⁵ INPS, Circolare numero 45 del 28.02.2003, "Legge 30 luglio 2002, n. 189. Trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati"

LAVORO STAGIONALE

1) VISTO D'INGRESSO PER LAVORO STAGIONALE

Soggetti interessati

Il lavoratore straniero residente all'estero, con il quale il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante, residente in Italia, intende instaurare un rapporto di lavoro stagionale. La richiesta può essere presentata anche dalle associazioni di categoria per conto dei loro associati. In tale caso, la richiesta di nullaosta e la proposta di contratto di soggiorno devono essere firmati da ciascun datore di lavoro. **Le richieste d'assunzione devono essere presentate nell'ambito delle quote d'ingresso stabilite da decreti annuali emanati dal Presidente del Consiglio.**

Il lavoratore che rispetta le condizioni indicate dal contratto di soggiorno per lavoro stagionale e rientra nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno, ha diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo, sempre per lavoro stagionale, rispetto ai cittadini del suo stesso Paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per lo stesso motivo.

Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno 2 anni di seguito per prestare lavoro stagionale, può essere rilasciato, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a 3 annualità, per la durata temporale annuale di cui ha usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti con un solo provvedimento. Il relativo visto di ingresso è rilasciato ogni anno.

Sulla base del nullaosta pluriennale al lavoro stagionale, i visti di ingresso per le annualità successive alla prima sono concessi dall'autorità consolare, previa esibizione della proposta di contratto di soggiorno per lavoro stagionale, trasmessa al lavoratore dal datore di lavoro, che provvede, altresì, a trasmetterne copia allo Sportello Unico competente.

Organi di riferimento

La domanda di nullaosta all'assunzione (minimo 20 giorni -massimo 9 mesi) deve essere presentata allo Sportello Unico per l'Immigrazione (SUI) presso la Prefettura – U.T.G. della provincia di residenza, ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa, anche con riferimento all'accorpamento di gruppi di lavori di più breve periodo da svolgere presso diversi datori di lavoro¹. Se il lavoratore sarà impiegato presso una pluralità di sedi di lavoro, indicare la sede ove si svolgerà l'attività prevalente.

Modalità di presentazione della domanda di richiesta di nullaosta al lavoro, che può essere

- **nominativa**
- **numerica** ⇒ può essere presentata soltanto in presenza delle apposite liste di lavoratori stranieri costituite presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane²
- **cumulativa** ⇒ può essere presentata contestualmente da più datori di lavoro che vogliono impiegare lo stesso lavoratore nell'ambito del periodo massimo di lavoro previsto per la stagione
- **pluriennale** (fino a 3 anni) ⇒ deve essere fatta a favore del lavoratore straniero che ha prestato per due anni di seguito lavoro stagionale, attestato dalla esibizione del passaporto o altro documento equivalente, da cui risulti la data di partenza dall'Italia al termine del precedente soggiorno per lavoro stagionale.

Il datore di lavoro deve presentare

- idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero³
- la proposta di contratto di soggiorno con le relative condizioni

- l'impegno al pagamento delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza
- dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.

Alla domanda devono essere allegati:

- autocertificazione dell'iscrizione dell'impresa alla Camera del Commercio, per le attività per le quali tale iscrizione è richiesta
- autocertificazione della posizione previdenziale e fiscale atta a comprovare, secondo la tipologia di azienda, la capacità occupazionale e reddituale del datore di lavoro
- la proposta di stipula di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato, determinato o stagionale, con orario a tempo pieno o a tempo parziale e non inferiore a 20 ore settimanali.

Qualora il datore di lavoro intenda rivalersi delle spese per la messa a disposizione dell'alloggio, trattenendo dalla retribuzione mensile una somma massima pari ad un terzo del suo importo, la decurtazione deve essere espressamente prevista nella proposta di contratto di soggiorno, che ne deve determinare la misura.

Rilascio del nullaosta

Lo Sportello Unico comunica immediatamente la richiesta al Centro per l'impiego competente, che verifica nel termine di 5 giorni l'eventuale disponibilità di lavoratori italiani, comunitari o non comunitari a ricoprire l'impiego stagionale offerto. Il SUI, in caso di certificazione negativa pervenuta dal Centro per l'impiego o di espressa conferma della richiesta di nullaosta da parte del datore di lavoro o, in ogni caso, se sono decorsi 10 giorni senza alcun riscontro da parte del Centro per l'impiego, rilascia il nullaosta nel rispetto del diritto di precedenza decorsi e non oltre 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta del datore di lavoro.

Richiesta di visto d'ingresso

Informato dell'avvenuto rilascio del nullaosta da parte del datore di lavoro, il lavoratore deve richiedere il visto d'ingresso alla rappresentanza diplomatica o consolare competente, che a sua volta gli comunica la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e rilascia, effettuate le verifiche preventive di sicurezza, il visto d'ingresso, comprensivo del codice fiscale, entro 30 giorni dalla data di richiesta da parte dell'interessato. Lo straniero viene informato dell'**obbligo di presentazione al SUI, entro 8 giorni dall'ingresso in Italia, per la richiesta di permesso di soggiorno.**

2) PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO STAGIONALE

La validità minima del permesso di soggiorno è di 20 giorni e quella massima di 9 mesi.

Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale di validità non superiore a 30 giorni è esonerato dall'obbligo di sottoporsi a rilievi fotodattiloscopici.

Previdenza e assistenza

Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per lavoro stagionale si applicano le seguenti forme di previdenza e assistenza obbligatoria, secondo le norme vigenti nei settori di attività:

- a) assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti
- b) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
- c) assicurazione contro le malattie
- d) assicurazione di maternità.

In sostituzione dei contributi per l'assegno per il nucleo familiare e per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, il datore di lavoro è tenuto a versare all'INPS un contributo in misura pari all'importo dei medesimi contributi ed in base alle condizioni e alle modalità stabilite per questi ultimi.

E' previsto il diritto al trasferimento dei contributi all'Istituto o ente assicuratore dello Stato di provenienza⁴ ed è fatta salva la possibilità di ricostruzione della posizione contributiva in caso di successivo ingresso.

L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è effettuata, per tutta la durata dell'attività lavorativa, presso l'ASL del comune indicato nel permesso di soggiorno.

LAVORO AUTONOMO

1) VISTO D'INGRESSO PER LAVORO AUTONOMO

Soggetti interessati

Gli stranieri che vogliono esercitare in Italia un'attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, o costituire società di capitale o di persone o accedere a cariche societarie.

Modalità

Nei limiti delle quote d'ingresso stabilite da decreti annuali emanati dal Presidente del Consiglio, può ottenere il visto di ingresso per lavoro autonomo lo straniero che produca alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana i seguenti documenti:

- 1) la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzativo necessari per lo svolgimento in Italia dell'attività autonoma prescelta
- 2) l'attestazione circa i parametri finanziari di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo prescelta, rilasciata da parte della Camera di Commercio competente per il luogo in cui l'attività lavorativa autonoma deve essere svolta, o dal competente ordine professionale. Tali parametri si fondano sulla disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale (tale attestazione è richiesta anche per le attività che non richiedono il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzativo).

Richiesta e rilascio del nullaosta

La dichiarazione di cui al punto 1, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio, e l'attestazione della CCIAA, di cui al punto 2, devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del nullaosta provvisorio ai fini dell'ingresso. Il nullaosta provvisorio è posto in calce alla suddetta dichiarazione entro 20 giorni dalla data di ricevimento, previa verifica che non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi ostativi all'ingresso e al soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo. La dichiarazione, provvista del nullaosta, è rilasciata all'interessato o al suo procuratore.

Richiesta del visto d'ingresso

La dichiarazione, l'attestazione ed il nullaosta, di data non anteriore a 3 mesi, si presentano alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del visto d'ingresso unitamente a:

- documentazione relativa alla disponibilità in Italia di idonea sistemazione alloggiativa
- documentazione che attesti la disponibilità di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria

La rappresentanza diplomatica o consolare, previo accertamento dei requisiti, rilascia, entro 30 giorni, il visto con l'espressa indicazione dell'attività cui lo stesso si riferisce e un certificato attestante l'esistenza dei requisiti necessari per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. La stessa ne dà comunicazione al Ministero dell'Interno, all'INPS e all'INAIL. Il visto deve essere utilizzato entro 180 giorni dalla data del rilascio.

Richiesta del permesso di soggiorno

Lo straniero si deve presentare entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia presso la questura territorialmente competente per richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

¹ L'autorizzazione al lavoro stagionale (minimo 20 giorni – massimo 9 mesi) a più datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro complessivamente compresi nella stagione, deve essere unica, su richiesta dei datori di lavoro, anche cumulativa, presentata contestualmente ed è rilasciata a ciascuno di essi. Sono ammesse ulteriori autorizzazioni anche a richiesta di datori di lavoro diversi purché nell'ambito del periodo massimo previsto.

² Informazioni sulle liste presso le Direzioni Provinciali del Lavoro o sul sito internet www.welfare.gov.it.

³ La sistemazione alloggiativa deve rientrare nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Il lavoratore presenterà la ricevuta attestante l'avvenuta richiesta del certificato di idoneità alloggiativa, e la documentazione dell'effettiva disponibilità dell'alloggio, all'atto della presentazione presso lo Sportello Unico, dopo il suo ingresso in Italia. Il documento attestante la sussistenza dei parametri d'idoneità dell'alloggio deve essere presentato all'atto del rinnovo del permesso di soggiorno.

⁴ INPS, Circolare numero 45 del 28.02.2003, "Legge 30 luglio 2002, n. 189. Trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati".

Documentazione richiesta:

- copia integrale del passaporto recante il visto di ingresso
- 4 fotografie
- 1 marca da bollo da 14,62
- certificato attestante l'esistenza dei requisiti necessari per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana

Il permesso di soggiorno per lavoro autonomo ha la durata di 2 anni ed è rinnovabile.

2) CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI STUDIO O DI FORMAZIONE PROFESSIONALE A LAVORO AUTONOMO¹

Lo straniero, titolare di un permesso di soggiorno per studio o per formazione professionale in corso di validità, può richiedere la conversione di tale titolo in permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Richiesta del nullaosta

La domanda, redatta sull'apposita modulistica², deve essere inoltrata allo Sportello Unico per l'Immigrazione – Prefettura U.T.G. della provincia di residenza del richiedente.

Documenti da allegare

- copia del permesso di soggiorno per studio in corso di validità
- copia di un proprio documento d'identità valido
- copia della certificazione prevista per l'attività di lavoro autonomo richiesta, come indicato nell'elenco che segue:

Libero professionista

- dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione preposta alla concessione dell'eventuale abilitazione, licenza, autorizzazione o alla ricezione della denuncia di inizio attività, ovvero dagli enti preposti alla vigilanza degli ordini professionali
- dimostrazione di un reddito d'importo non inferiore a quello annuo dell'assegno sociale³.

Imprenditore, commerciante e artigiano

- iscrizione alla CCIAA della provincia ove si intende svolgere l'attività
- fotocopia dell'attribuzione della partita I.V.A.
- dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione preposta alla concessione dell'eventuale abilitazione, licenza, autorizzazione o alla ricezione della denuncia di inizio attività
- dimostrazione di un reddito d'importo non inferiore a quello annuo dell'assegno sociale.

Titolare di contratto per prestazione d'opera, consulenza, etc.

- certificato di iscrizione della ditta per la quale si presta attività lavorativa, attiva da almeno 3 anni, nel Registro delle Imprese (visura camerale)
- copia dell'ultimo bilancio della ditta (se società di capitali) depositato presso il Registro delle Imprese, o dell'ultima dichiarazione dei redditi (se società di persone o impresa individuale), dalla quale risulti che l'entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire il compenso
- contratto di lavoro, con il quale si assicuri al lavoratore autonomo un compenso di importo superiore a quello annuo dell'assegno sociale
- copia della dichiarazione di responsabilità, inviata alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, con la quale si indichi che, in virtù del contratto stipulato, non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato.

Sportivi ed atleti

- dichiarazione nominativa d'assenso rilasciata dal CONI dimostrazione di un reddito d'importo non inferiore a quello annuo dell'assegno sociale.

Soci, amministratori di società

- copia dell'atto costitutivo della società

- certificato di iscrizione della società, attiva da almeno tre anni, nel Registro delle Imprese (visura camerale)
- dichiarazione del rappresentante legale della società che assicuri, per il socio prestatore d'opera, o per il soggetto che riveste cariche sociali, un reddito di importo superiore a quello annuo dell'assegno sociale
- copia dell'ultimo bilancio della ditta (se società di capitali) depositato presso il Registro delle Imprese, o dell'ultima dichiarazione dei redditi (se società di persone o impresa individuale), dalla quale risulti che l'entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire il compenso
- copia della dichiarazione di responsabilità, inviata alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, con la quale si indichi che, in virtù del contratto stipulato, non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato.

Artisti, ballerini, lavoratori dello spettacolo

- contratto di lavoro, con firma autenticata del gestore (o del titolare della licenza dell'esercizio o dell'impresario o di un legale rappresentante), con il quale si assicuri al lavoratore autonomo un reddito di importo superiore a quello annuo dell'assegno sociale
- idonea documentazione professionale che attesti l'attività
- certificato di iscrizione della società che stipula il contratto di lavoro nel Registro delle Imprese
- copia dell'ultimo bilancio della ditta (se società di capitali) depositato presso il Registro delle Imprese, o dell'ultima dichiarazione dei redditi (se società di persone o impresa individuale), dalla quale risulti che l'entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire il compenso
- copia della dichiarazione di responsabilità, inviata alla competente Direzione Provinciale del Lavoro, con la quale si indichi che, in virtù del contratto stipulato, non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato.

Lettori universitari di scambio o di madre lingua

- dichiarazione rilasciata dall'università o dall'istituto di istruzione superiore e di ricerca, pubblici privati, che attesti il possesso dei requisiti professionali necessari per l'espletamento delle relative attività
- dimostrazione di un reddito d'importo non inferiore a quello annuo dell'assegno sociale
- certificazione della Direzione Provinciale del Lavoro che attesti che il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato.

Traduttori e interpreti

- titolo di studio o attestato professionale di traduttore o interprete, specifici per le lingue richieste, rilasciati, rispettivamente, da una scuola statale o da ente pubblico o altro istituto paritario, secondo la legislazione vigente nello Stato di rilascio, debitamente vistati da parte delle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti
- dimostrazione di un reddito d'importo non inferiore a quello annuo dell'assegno sociale
- certificazione della Direzione Provinciale del Lavoro che attesti che il programma negoziale non configura un rapporto di lavoro subordinato.

Rilascio del nullaosta e del permesso di soggiorno

Nell'ipotesi in cui non vi sia disponibilità di quote o non sussistano i requisiti previsti per l'esercizio di attività di lavoro autonomo, lo Sportello Unico ne dà comunicazione allo straniero, altrimenti lo convoca per il rilascio della certificazione attestante la sussistenza dei prescritti requisiti e provvede a far sottoscrivere all'interessato la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro autonomo, comunicandogli la data in cui lo potrà ritirare.

¹ Ministero delle Attività produttive, Circolare n. 3589/C del 20 luglio 2005

² Le domande possono essere presentate soltanto nell'ambito delle quote d'ingresso stabilite da decreti annuali emanati dal Presidente del Consiglio.

³ Il modello per la domanda può essere ritirato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione o scaricato da <http://www.interno.it/assets/files/7/2005728164258.pdf>

INDIRIZZI UTILI

UFFICIO NASCITE E CITTADINANZE

Comune di Firenze, Palazzo Vecchio - Piazza della Signoria, Tel. 055 2768294

UFFICIO STATO CIVILE – CITTADINANZA

Comune di Firenze, Palazzo Vecchio - Piazza della Signoria, Tel. 055 2768278

UFFICIO STATO CIVILE – MATRIMONIO

Comune di Firenze, Palazzo Vecchio - Piazza della Signoria, Tel. 055 2768518

UFFICIO ANAGRAFE – CAMBIO DI RESIDENZA E CAMBIO DI INDIRIZZO

Comune di Firenze, Palazzo Vecchio - Via dei Leoni 5, Tel. 055 2768249

UFFICIO ANAGRAFE – CARTA D'IDENTITÀ (ANCHE C/O SEDI DEI QUARTIERI)

Comune di Firenze, Palazzo Vecchio - Piazza della Signoria, Tel. 055 2768376

AZIENDA SANITARIA – ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Quartiere 1, Borgo Ognissanti 20, Tel. 055 2285500

Quartiere 2, Viale G. D'Annunzio 29, Tel. 055 6264822

Quartiere 3, Via di Ripoli 96, Tel. 055 6583706

Quartiere 4, Lungarno Santa Rosa 13, Tel. 055 2285649 e Via Canova, angolo via Chiusi, Tel. 055 2285406

Quartiere 5, Viale Morgagni 33, Tel. 055 2285319 e Via dell'Osteria 8, Tel. 055 32241

PREFETTURA DI FIRENZE – AREA DIRITTI CIVILI, CITTADINANZA, CONDIZIONE GIURIDICA DELLO STRANIERO, IMMIGRAZIONE E DIRITTO D'ASILO

Via A. Giacomini 8, Tel. 05527831

PREFETTURA DI FIRENZE – SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE,

Via A. Giacomini 8, Tel. 05527831

QUESTURA DI FIRENZE

Via Zara 2, URP 055 4977602-603

COMUNE DI FIRENZE – INFOPOINT MIGRANTI

Via Verdi 24 Tel. 055 2769791 / 055 2769786 / 055 2769787

COMUNE DI FIRENZE – SERVIZIO CASA,

Viuzzo delle Calvane 3, Tel. 055 3282483 – 055 3282469

CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE,

Piazza dei Giudici 3, Tel. 055 27951

AZIENDA SANITARIA – IGIENE E SANITÀ PUBBLICA,

Via di San Salvi 12, Tel. 055 6263608

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE – SEGRETERIA STUDENTI STRANIERI

Pizza S. Marco 4, Tel. 2757229

TRIBUNALE DI FIRENZE,

Piazza San Firenze 5, Tel. 055 210308

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O PRETURA DI FIRENZE,

Viale Spartaco Lavagnini 31, Tel. 055 33930

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI FIRENZE, Via della Scala 79, Tel. 055 267295

PRETURA DI FIRENZE, Piazza San Martino 2, Tel. 055 264271

